

# Pensioni & Fondi

**Le novità della legge di bilancio 2018/19**

**La Legge 26-19**

**e i fondi complementari**

*A CURA di CLAUDIO TOSI*



# PREMESSA

Dal 1992 in poi i vari Governi che si sono succeduti hanno messo mano al sistema previdenziale obbligatorio per renderlo compatibile con le ridotte risorse economiche a disposizione.

Pertanto con interventi che hanno agito sul calcolo della pensione (*vedi sistema contributivo introdotto dalla Riforma DINI*) e sull'età di pensionamento (*vedi Riforme MARONI e FORNERO*), le pensioni obbligatorie con il passare degli anni sono diminuite e continueranno a diminuire. Di conseguenza con il nuovo sistema contributivo, le future pensioni arriveranno ad avvicinarsi a percentuali poco superiori al 55% dell'ultimo stipendio, dopo 40 anni di contributi.

Da ciò deriva l'esigenza per ogni lavoratore di un'altra forma di sostegno al reddito pensionistico.

Dette forme, già esistenti presso Banche e Assicurazioni, sono risultate però molto onerose per i lavoratori, in quanto tutta la spesa relativa ai versamenti periodici a questi fondi li deve sostenere per intero il lavoratore. Le Organizzazioni Sindacali, quindi, nelle diverse trattative intervenute negli anni, hanno pensato di far istituire forme di previdenza complementare che potessero andare incontro alle ridotte risorse economiche a disposizione dei lavoratori, offrendo però lo stesso tipo di risultato. Sono nati così i Fondi Complementari Chiusi, detti anche Fondi Negoziali, che prevedono per i versamenti periodici, solo un piccolo contributo da parte del lavoratore, al quale si aggiunge un'analogo contributo da parte del datore di lavoro e una parte o tutto il TFR in corso di maturazione. Con questi Fondi Complementari il lavoratore può arrotondare la pensione futura, coprendo in parte il GAP dato dalla pensione obbligatoria.

**MA ORA, ANDIAMO A VEDERE NEL MERITO!!!!**



# SITUAZIONE STORICA PENSIONI e PENSIONATI

| ANNI | FPLD (più gest. sep.)<br><i>Numero Pensioni</i> | FPLD (più gest. sep.)<br><i>Importo medio mensile</i> | Pensioni Autonomi<br><i>Numero Pensioni</i> | Pensioni Autonomi<br><i>Importo medio mese</i> | Fondi sostitut.<br><i>Numero Pensioni</i> | Fondi sostitut.<br><i>Importo medio mese</i> | Fondi integr.<br><i>Numero Pensioni</i> | Fondi integr.<br><i>Importo medio mese</i> | Gestione separata lavorat. subord.<br><i>Numero Pensioni</i> | Gestione separata lavor. subord.<br><i>Importo medio mese</i> | Altre gestioni e assicuraz. facolt.<br><i>Numero Pensioni</i> | Altre gestioni e assicuraz. facolt.<br><i>Importo medio mese</i> | Prestaz. Assistenz.<br><i>Numero Pensioni</i> | Prestaz. Assistenz.<br><i>Importo medio mese</i> | Totale<br><i>Numero Pensioni</i> | Totale<br><i>Importo medio mese</i> |
|------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1998 | 10.359.233                                      | 572,14                                                | 4.115.891                                   | 381,21                                         | 14.957                                    | 1.243,96                                     | 25.752                                  | 1.072,16                                   | .                                                            | .                                                             | 39.528                                                        | 167,64                                                           | 684.840                                       | 208,71                                           | 15.240.201                       | 504,7                               |
| 1999 | 10.348.431                                      | 589,54                                                | 4.125.796                                   | 393,17                                         | 14.860                                    | 1.284,15                                     | 25.366                                  | 1.096,87                                   | .                                                            | .                                                             | 37.291                                                        | 179,58                                                           | 675.681                                       | 230,48                                           | 15.227.425                       | 520,92                              |
| 2000 | 10.288.071                                      | 606,9                                                 | 4.153.616                                   | 406,58                                         | 14.885                                    | 1.345,14                                     | 24.910                                  | 1.115,92                                   | .                                                            | .                                                             | 35.514                                                        | 194,1                                                            | 653.677                                       | 247,21                                           | 15.170.673                       | 537,15                              |
| 2001 | 10.215.630                                      | 629,46                                                | 4.195.458                                   | 426,63                                         | 14.938                                    | 1.409,65                                     | 24.370                                  | 1.150,09                                   | 4.959                                                        | 26,07                                                         | 35.465                                                        | 196,58                                                           | 705.185                                       | 255,1                                            | 15.196.005                       | 556,48                              |
| 2002 | 10.126.109                                      | 662,91                                                | 4.250.164                                   | 459,84                                         | 14.900                                    | 1.469,38                                     | 23.712                                  | 1.190,92                                   | 12.727                                                       | 31,55                                                         | 33.844                                                        | 216,04                                                           | 2.492.142                                     | 327,01                                           | 16.953.598                       | 562,71                              |
| 2003 | 10.063.178                                      | 688,63                                                | 4.296.656                                   | 482,29                                         | 14.845                                    | 1.522,14                                     | 23.148                                  | 1.226,90                                   | 22.463                                                       | 39,62                                                         | 31.969                                                        | 228,77                                                           | 2.567.403                                     | 337,51                                           | 17.019.662                       | 583,32                              |
| 2004 | 10.102.496                                      | 740,27                                                | 4.376.784                                   | 508,42                                         | 14.905                                    | 1.585,68                                     | 22.745                                  | 1.264,50                                   | 35.360                                                       | 47,63                                                         | 30.605                                                        | 249,63                                                           | 2.729.375                                     | 344,39                                           | 17.312.270                       | 618,38                              |
| 2005 | 10.097.784                                      | 766,89                                                | 4.444.572                                   | 530,53                                         | 14.933                                    | 1.635,94                                     | 22.411                                  | 1.296,05                                   | 51.717                                                       | 57,59                                                         | 28.115                                                        | 269                                                              | 2.863.407                                     | 353,01                                           | 17.522.939                       | 637,83                              |
| 2006 | 10.017.920                                      | 788,39                                                | 4.526.433                                   | 553,67                                         | 15.125                                    | 1.772,51                                     | 21.935                                  | 1.328,12                                   | 78.181                                                       | 69,47                                                         | 27.248                                                        | 285,49                                                           | 3.023.825                                     | 361,08                                           | 17.710.667                       | 653,01                              |
| 2007 | 9.995.474                                       | 817,07                                                | 4.599.840                                   | 578,48                                         | 15.227                                    | 1.850,31                                     | 21.602                                  | 1.362,71                                   | 119.930                                                      | 75,64                                                         | 26.281                                                        | 304,04                                                           | 3.164.049                                     | 367,31                                           | 17.942.403                       | 672,42                              |
| 2008 | 9.920.276                                       | 839,77                                                | 4.670.575                                   | 601,11                                         | 15.345                                    | 1.924,26                                     | 21.128                                  | 1.390,08                                   | 157.639                                                      | 84,13                                                         | 25.382                                                        | 319,85                                                           | 3.301.637                                     | 376,77                                           | 18.111.982                       | 688,08                              |
| 2009 | 9.864.119                                       | 884,06                                                | 4.692.772                                   | 635,88                                         | 15.296                                    | 2.032,47                                     | 20.798                                  | 1.449,81                                   | 184.132                                                      | 96,08                                                         | 24.973                                                        | 347,62                                                           | 3.456.572                                     | 386,53                                           | 18.258.662                       | 719,01                              |
| 2010 | 9.753.720                                       | 899,52                                                | 4.702.975                                   | 650,96                                         | 15.494                                    | 2.126,80                                     | 20.305                                  | 1.465,68                                   | 207.777                                                      | 109,43                                                        | 24.000                                                        | 362,61                                                           | 3.577.792                                     | 394,32                                           | 18.302.063                       | 728,88                              |
| 2011 | 9.688.028                                       | 925,27                                                | 4.730.719                                   | 671,71                                         | 15.481                                    | 2.183,65                                     | 19.856                                  | 1.494,92                                   | 231.833                                                      | 122,25                                                        | 23.163                                                        | 379,33                                                           | 3.614.157                                     | 397,43                                           | 18.323.237                       | 746,52                              |
| 2012 | 9.535.774                                       | 954,74                                                | 4.719.596                                   | 696,84                                         | 250.435                                   | 1.653,35                                     | 19.328                                  | 1.523,01                                   | 254.669                                                      | 131,37                                                        | 22.188                                                        | 401,96                                                           | 3.561.770                                     | 406,4                                            | 18.363.760                       | 780,14                              |
| 2013 | 9.402.532                                       | 982,18                                                | 4.674.075                                   | 723,21                                         | 247.651                                   | 1.674,27                                     | 18.830                                  | 1.548,84                                   | 271.378                                                      | 140,32                                                        | 21.203                                                        | 426,27                                                           | 3.630.337                                     | 412,93                                           | 18.266.006                       | 799,59                              |
| 2014 | 9.231.801                                       | 1.004,82                                              | 4.664.859                                   | 743,48                                         | 244.827                                   | 1.699,83                                     | 18.323                                  | 1.574,07                                   | 297.899                                                      | 152,45                                                        | 20.404                                                        | 441,59                                                           | 3.674.367                                     | 419,69                                           | 18.152.480                       | 814,54                              |
| 2015 | 9.094.510                                       | 1.026,66                                              | 4.613.886                                   | 753,35                                         | 240.314                                   | 1.710,87                                     | 17.771                                  | 1.583,93                                   | 326.489                                                      | 159,48                                                        | 19.625                                                        | 453,9                                                            | 3.731.626                                     | 421,93                                           | 18.044.221                       | 825,06                              |
| 2016 | 8.928.708                                       | 1.047,09                                              | 4.578.586                                   | 767,16                                         | 381.316                                   | 1.602,27                                     | 17.300                                  | 1.596,63                                   | 356.891                                                      | 165,64                                                        | 36.247                                                        | 1.005,79                                                         | 3.837.802                                     | 422,44                                           | 18.136.850                       | 839,01                              |
| 2017 | 8.763.960                                       | 1.064,34                                              | 4.534.041                                   | 778,86                                         | 378.167                                   | 1.608,38                                     | 16.737                                  | 1.605,90                                   | 382.715                                                      | 173,82                                                        | 38.844                                                        | 1.075,41                                                         | 3.915.126                                     | 423,88                                           | 18.029.590                       | 846,51                              |
| 2018 | 8.614.334                                       | 1.094,37                                              | 4.508.655                                   | 800,85                                         | 379.106                                   | 1.627,97                                     | 16.139                                  | 1.619,46                                   | 412.984                                                      | 184,41                                                        | 47.918                                                        | 1.176,25                                                         | 3.907.487                                     | 432,21                                           | 17.886.623                       | 866,72                              |

# I requisiti per l'accesso alla pensione **ANTICIPATA** a decorrere dal 2019

- a seguito della Riforma "Fornero" (2012) -

## Requisiti per l'accesso alla pensione ANTICIPATA

| Periodo di<br>vigenza | Donne   |        | Uomini  |        |
|-----------------------|---------|--------|---------|--------|
|                       | anni    | mesi   | anni    | mesi   |
| 2012                  | 41      | 1      | 42      | 1      |
| 2013                  | 41      | 5      | 42      | 5      |
| 2014-2015             | 41      | 6      | 42      | 6      |
| 2016-2018             | 41      | 10     | 42      | 10     |
| 2019-2020             | 42 (41) | 1 (10) | 43 (42) | 1 (10) |
| 2021-2022             | 41      | 10     | 42      | 10     |
| 2023-2024             | 41      | 10     | 42      | 10     |
| 2025-2026             | 41      | 10     | 42      | 10     |
| 2027-2028             | 42      | 0      | 43      | 0      |
| 2029-2030             | 42      | 2      | 43      | 2      |
| 2031-2032             | 42      | 4      | 43      | 4      |
| 2033-2034             | 42      | 6      | 43      | 6      |
| 2035-2036             | 42      | 8      | 43      | 8      |
| 2037-2038             | 42      | 10     | 43      | 10     |
| 2039-2040             | 43      | 0      | 44      | 0      |
| 2041-2042             | 43      | 2      | 44      | 2      |
| 2043-2044             | 43      | 4      | 44      | 4      |
| 2045-2046             | 43      | 6      | 44      | 6      |
| 2047-2048             | 43      | 8      | 44      | 8      |
| 2049-2050             | 43      | 10     | 44      | 10     |

**3 mesi**  
(Finestra di accesso  
alla pensione dal 1  
gennaio 2019)

## Requisiti per l'accesso alla pensione ANTICIPATA (2,8 V € 1282,40)

Lavoratori con anzianità collocata solo a partire dal 1996  
Elevazione del requisito d'età dei 63 anni

| Periodo di validità | anni | mesi |
|---------------------|------|------|
| 2012                | 63   | 0    |
| 2013-2015           | 63   | 3    |
| 2016-2018           | 63   | 7    |
| 2019-2020           | 64   | 0    |
| 2021-2022           | 64   | 3    |
| 2023-2024           | 64   | 4    |
| 2025-2026           | 64   | 6    |
| 2027-2028           | 64   | 8    |
| 2029-2030           | 64   | 10   |
| 2031-2032           | 65   | 0    |
| 2033-2034           | 65   | 2    |
| 2035-2036           | 65   | 4    |
| 2037-2038           | 65   | 5    |
| 2039-2040           | 65   | 7    |
| 2041-2042           | 65   | 9    |
| 2043-2044           | 65   | 11   |
| 2045-2046           | 66   | 1    |
| 2047-2048           | 66   | 3    |
| 2049-2050           | 66   | 5    |

# I requisiti per l'accesso alla pensione di **VECCHIAIA** a decorrere dal 2019

*- a seguito della Riforma "Fornero" 2012 -*

**Destinatari  
Sistema RETRIBUTIVO e  
CONTRIBUTIVO  
(20 anni di contributi) (1,5 v € 685,50)**

| Periodo di validità | anni      | mesi      |
|---------------------|-----------|-----------|
| <b>2012</b>         | <b>66</b> | <b>0</b>  |
| <b>2013-2015</b>    | <b>66</b> | <b>3</b>  |
| <b>2016-2018</b>    | <b>66</b> | <b>7</b>  |
| <b>2019-2020</b>    | <b>67</b> | <b>0</b>  |
| <b>2021-2022</b>    | <b>67</b> | <b>3</b>  |
| <b>2023-2024</b>    | <b>67</b> | <b>4</b>  |
| <b>2025-2026</b>    | <b>67</b> | <b>6</b>  |
| <b>2027-2028</b>    | <b>67</b> | <b>8</b>  |
| <b>2029-2030</b>    | <b>67</b> | <b>10</b> |
| <b>2031-2032</b>    | <b>68</b> | <b>0</b>  |
| <b>2033-2034</b>    | <b>68</b> | <b>2</b>  |
| <b>2035-2036</b>    | <b>68</b> | <b>4</b>  |
| <b>2037-2038</b>    | <b>68</b> | <b>5</b>  |
| <b>2039-2040</b>    | <b>68</b> | <b>7</b>  |
| <b>2041-2042</b>    | <b>68</b> | <b>9</b>  |
| <b>2043-2044</b>    | <b>68</b> | <b>11</b> |
| <b>2045-2046</b>    | <b>69</b> | <b>1</b>  |
| <b>2047-2048</b>    | <b>69</b> | <b>3</b>  |
| <b>2049-2050</b>    | <b>69</b> | <b>5</b>  |

**Destinatari  
Sistema CONTRIBUTIVO  
(5 anni di contributi)**

Lavoratori con anzianità collocata solo a partire dal 1996

Elevazione del requisito d'età dei 70 anni

| Periodo di validità | anni      | mesi      |
|---------------------|-----------|-----------|
| <b>2012</b>         | <b>70</b> | <b>0</b>  |
| <b>2013-2015</b>    | <b>70</b> | <b>3</b>  |
| <b>2016-2018</b>    | <b>70</b> | <b>7</b>  |
| <b>2019-2020</b>    | <b>71</b> | <b>0</b>  |
| <b>2021-2022</b>    | <b>71</b> | <b>3</b>  |
| <b>2023-2024</b>    | <b>71</b> | <b>4</b>  |
| <b>2025-2026</b>    | <b>71</b> | <b>6</b>  |
| <b>2027-2028</b>    | <b>71</b> | <b>8</b>  |
| <b>2029-2030</b>    | <b>71</b> | <b>10</b> |
| <b>2031-2032</b>    | <b>72</b> | <b>0</b>  |
| <b>2033-2034</b>    | <b>72</b> | <b>2</b>  |
| <b>2035-2036</b>    | <b>72</b> | <b>4</b>  |
| <b>2037-2038</b>    | <b>72</b> | <b>5</b>  |
| <b>2039-2040</b>    | <b>72</b> | <b>7</b>  |
| <b>2041-2042</b>    | <b>72</b> | <b>9</b>  |
| <b>2043-2044</b>    | <b>72</b> | <b>11</b> |
| <b>2045-2046</b>    | <b>73</b> | <b>1</b>  |
| <b>2047-2048</b>    | <b>73</b> | <b>3</b>  |
| <b>2049-2050</b>    | <b>73</b> | <b>5</b>  |

# Quota 100

## COS'E'

L'insieme del requisito contributivo maturato ari ha 38 anni e almeno 62 anni di età anagrafica.

## CUMULO

### Contributivo

Sara possibile cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall'Inps.

### Con reddito da lavoro

Sarà possibile cumulare solo con redditi di lavoro autonomo occasionale fino a 5.000 euro lordi annui.



## DURATA

Triennio 2019 - 2021

*Può essere esercitato anche successivamente al 1 gennaio 2022 se perfezionato entro il 31 dicembre 2021.*

## COME FUNZIONA

### per PRIVATI

Se il requisito pensionistico (età e contributi) è perfezionato entro il 31.12.2018 si avrà la possibilità di accedere al pensionamento a partire dal 01.04.2019. Per coloro che perfezioneranno i requisiti dal 1 gennaio 2019 conseguiranno il diritto a pensione trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti.

### per PUBBLICI

- coloro che matureranno i requisiti entro la data di entrata in vigore del decreto, conseguiranno la decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2019;
- coloro che matureranno i requisiti dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, conseguiranno il trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi;
- la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all'amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi;
- Si dispone che il termine previsto per l'erogazione del TFS/TFR inizi a decorrere solo al compimento dei requisiti per il trattamento pensionistico di vecchiaia/ anticipata.



# Le Novità sulle Pensioni 2017

## COS'E'

- ➡ E' la possibilità di cumulare i periodi assicurativi con contribuzione versata in più gestioni previdenziali per conseguire il diritto ad un'unica pensione.
- ➡ Il cumulo dei periodi assicurativi non comporta il versamento di oneri.
- ➡ Trattamento pro-quota per la parte di competenza di ogni regime previdenziale.

## REQUISITI

Il cumulo può essere utilizzato per ottenere la pensione di vecchiaia, di inabilità, indiretta ai superstiti o dal 2017 per ottenere la pensione anticipata.

Il diritto alla pensione viene determinato sulla base dei requisiti più restrittivi previsti dalle gestioni che concorrono al cumulo (esempio: se in una delle forme assicurative coinvolte nel cumulo la pensione di vecchiaia è prevista a 70 anni, la pensione di vecchiaia in regime di cumulo si può conseguire solo al raggiungimento di tale requisito anagrafico).

Il cumulo è previsto anche quando siano stati già raggiunti i requisiti per il diritto a pensione in una delle gestioni per le quali è previsto il cumulo.

## RINUNCIA ALLA DOMANDA DI TOTALIZZAZIONE

Possono accedere alla pensione in regime di cumulo anche quelli che hanno presentato domanda di totalizzazione. A condizione [...]

## Cumulo di periodi assicurativi

*Articolo 1 comma, 195 e seguenti Legge di Bilancio 2017*

### A CHI SI RIVOLGE

Soggetti con contribuzione versata in due o più delle seguenti gestioni previdenziali:

- ➡ Assicurazione generale obbligatoria (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e Gestioni Speciali dei Lavoratori Autonomi: commercianti, artigiani, coltivatori diretti)
- ➡ Gestioni sostitutive dell'Assicurazione generale obbligatoria
- ➡ Gestioni esclusive dell'Assicurazione generale obbligatoria
- ➡ Gestione separata
- ➡ Iscritti alle casse professionali.

### COSA ACCADE PER LE RICONGIUNZIONI IN CORSO DI PAGAMENTO

Si può chiedere il cumulo anche nel caso si stia già pagando la ricongiunzione. Questo è possibile solo qualora [...] Quindi:

- ➡ non è consentito il recesso dalla ricongiunzione se l'onere è stato pagato integralmente.
- ➡ non è oggetto di recesso la ricongiunzione che abbia dato luogo alla liquidazione della pensione.

### INDENNITA' DI FINE SERVIZIO PER I DIPENDENTI PUBBLICI

I dipendenti pubblici che utilizzano il cumulo percepiranno il TFS nell'età per la pensione di vecchiaia.

# Le Novità sulle Pensioni 2019

## COS'E'

E' un beneficio in vigore dal 1° gennaio 2008 che permette di uscire anticipatamente con la pensione di anzianità.

## REQUISITI

Per avere diritto alla pensione di anzianità con l'opzione donna le lavoratrici devono possedere, entro il 31 dicembre 2018:

- ➡ un'anzianità assicurativa e contributiva di almeno **35 anni**;
- ➡ un'età anagrafica di **58 anni**, se dipendenti, e di 59 se autonome. Adeguamenti speranza di vita (???).

La facoltà era stata estesa retroattivamente anche alle lavoratrici che al 31 dicembre 2015 avevano compiuto 57 anni se dipendenti, e 58 anni se autonome, ma che a tale data non erano in possesso degli ulteriori tre mesi richiesti per effetto degli incrementi alla speranza di vita applicati dal 1.1.2013.

## Regime Sperimentale Donna

*(c.d. Opzione Donna)*

## A CHI SI RIVOLGE

Alle lavoratrici dipendenti e autonome in possesso di:

- ➡ anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, che non abbiano altrimenti maturato il diritto a pensione di anzianità.
- ➡ anzianità contributiva inferiore ai 18 anni al 31 dicembre 1995 che non abbiano optato per la liquidazione della pensione esclusivamente con le regole del sistema contributivo.

## CONDIZIONI

Liquidità della pensione con il calcolo contributivo.

## DECORRENZA

La pensione di anzianità, nel caso di opzione donna, viene corrisposta alla lavoratrice decorsi **12 mesi**, se lavoratrice dipendente, (**18 mesi**, se autonoma) dalla data di maturazione dei requisiti previsti.



# Le Novità sulle Pensioni 2019

## COS'E'

E' la possibilità di raggiungere il requisito contributivo ridotto alla pensione anticipata **(41 anni)**, per i lavoratori che hanno iniziato a lavorare prima del compimento dei **19 anni**.

## Beneficio per i lavoratori precoci

*Articolo 1, comma 199 e seguenti Legge di Bilancio 2017*

## A CHI SI RIVOLGE

I lavoratori dipendenti e autonomi, con lamento 1 anno di contribuzione, prima del compimento dei 19 anni, che si trovino in **una** fattispecie di seguito elencate:

- Lavoratori in stato di disoccupazione [oppure]
- Lavoratori dipendenti autonomi che assistano il coniuge o un parente di 1° grado convivente con handicap in situazione di gravità [oppure] **oppure di 2 grado qualora il genitore o il coniuge della persona con handicap abbiano 70 anni.**
- Lavoratori con invalidità civile accertata pari o superiore al 74% [oppure]
- Lavoratori dipendenti o addetti a lavori usuranti o che svolgono almeno **sei anni negli ultimi 7 oppure per almeno 7 anni negli ultimi 10 anni** una delle seguenti attività: **(non si applica la speranza di vita)**
  - personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni
  - addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza
  - personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia
  - Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori asili nido
  - operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti

## BENEFICIO

I lavoratori interessati a partire **dal 2019 al compimento dei 41 anni di contribuzione si aprirà la finestra di 3 mesi** per raggiungere il diritto alla pensione (nella precedente riforma sarebbero stati aggiunti i criteri della speranza di vita)

## PENALIZZAZIONI

Il comma 201 disciplina i termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, dei dipendenti pubblici che si avvalgono del pensionamento con requisito ridotto in esame. Si dispone che il termine previsto per l'erogazione del TFS/TFR inizi a decorrere solo al compimento dei requisiti per il trattamento pensionistico di anticipata/vecchiaia.

# Le Novità sulle Pensioni 2018

## COS'E'

E' un prestito erogato da una banca in quote mensili per 12 mensilità garantito dalla pensione di vecchiaia che il beneficiario otterrà alla maturazione del diritto. E' riconosciuto in via sperimentale dal **1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018. Proroga al 2019**

## A CHI SI RIVOLGE

Può essere richiesta dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, dai lavoratori autonomi e dagli iscritti alla gestione separata. Sono esclusi i liberi professionisti iscritti alle Casse professionali.

## REQUISITI

Per accedere al prestito è necessario avere, al momento della richiesta, i seguenti requisiti:

- **almeno 63 anni di età e 20 anni di contributi**
- maturare il diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi
- *importo della futura pensione mensile, al netto della rata di ammortamento per il rimborso del prestito richiesto, **pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo (circa 700€ mese)*** dell'assicurazione generale obbligatoria
- non essere titolare di pensione diretta o di assegno ordinario di invalidità

## Ape Volontaria - 1° parte

### Anticipo finanziario a garanzia pensionistica

Articolo 1, comma 166 e seguenti Legge di Bilancio 2017

## COME FUNZIONA

Il prestito è erogato da soggetti finanziatori e imprese assicurative scelti tra quelli che aderiscono agli accordi-quadro da stipulare tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e, rispettivamente, l'Associazione bancaria italiana e l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici e altre imprese assicurative primarie.

Il prestito ottenuto è restituito in **260 rate** in un periodo di **20 anni** mediante una trattenuta che viene effettuata dall'INPS all'atto del pagamento di ciascun rateo pensionistico, inclusa la tredicesima.

La restituzione del prestito inizia dal primo pagamento della futura pensione e si completa dopo venti anni dal pensionamento. Completata la restituzione la pensione sarà corrisposta per intero, senza ulteriori riduzioni per l'APE [...]

Il prestito è coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza [...]

## DURATA

Il prestito è erogato per un periodo minimo di sei mesi e fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia.

# Le Novità sulle Pensioni 2018

## IMPORTO

Il prestito è commisurato alla pensione di vecchiaia attesa al raggiungimento degli ordinari requisiti anagrafici ed è erogato in quote mensili per 12 mensilità nell'anno. L'importo massimo e minimo richiedibile sarà stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

## Ape Volontaria - 2° parte

**Anticipo finanziario a garanzia pensionistica**

*Articolo 1, comma 166 e seguenti Legge di Bilancio 2017*

## COME SI OTTIENE

Per ottenere l'APE:

- il richiedente presenta all'Inps in modalità telematica [...]
- l'Inps verifica il possesso dei requisiti di legge [...],
- il soggetto in possesso della certificazione, direttamente o tramite intermediari autorizzati, presenta all'Inps domanda di APE e domanda di pensione di vecchiaia da liquidare al raggiungimento dei requisiti di legge [...]
- l'Istituto finanziatore trasmette all'Inps il contratto di prestito [...]
- in caso di concessione del prestito [...]

La norma prevede una possibilità di intervento del datore di lavoro del settore privato, degli enti bilaterali o dei fondi di solidarietà, con il consenso del lavoratore, per ridurre la percentuale di incidenza della rata di ammortamento sulla futura pensione.

# Le Novità sulle Pensioni 2019

## COS'E'

E' un'indennità di natura assistenziale a carico dello Stato erogata dall'Inps a soggetti in stato di bisogno che abbiano compiuto almeno **63 anni di età** [...]

L'indennità è corrisposta, a domanda, fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia o dei requisiti per la pensione anticipata.

Si tratta di una misura sperimentale in vigore dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018 [...]

## Ape Sociale - 1° parte

Anticipo pensionistico

Articolo 1, comma 179 e seguenti Legge di Bilancio 2017

## A CHI SI RIVOLGE

Ai lavoratori, dipendenti pubblici e privati, autonomi e ai lavoratori iscritti alla gestione separata che si trovino in **UNA** delle seguenti condizioni:

- A. disoccupati che abbiano finito integralmente di percepire, da almeno tre mesi, la prestazione per la disoccupazione loro spettante [...].
- B. assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente (genitore, figlio) con handicap grave, **oppure di 2 grado qualora il genitore o il coniuge della persona con handicap abbiano 70 anni.**
- C. sono invalidi civili con un grado di invalidità pari o superiore al 74%
- D. lavoratori dipendenti che svolgono da almeno **sei anni negli ultimi 7 oppure per almeno 7 anni negli ultimi 10 anni** un lavoro particolarmente difficoltoso o rischioso all'interno delle seguenti professioni: **(non si applica la speranza di vita)**
  - Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni
  - Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza
  - Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori asili nido
  - Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia
  - Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti.

# Le Novità sulle Pensioni 2019

## REQUISITI

Per ottenere l'indennità è necessario avere, al momento della richiesta, i seguenti requisiti:

- ➡ almeno **63 anni di età**
- ➡ almeno **30 anni** di anzianità contributiva. Solo per i lavoratori che svolgono attività difficoltose o rischiose l'anzianità contributiva minima richiesta è di **36 anni ( con riduzione di 1 anno per ogni figlio fino a un massimo di 2 anni )**
- ➡ maturare il diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi.

## DURATA

L'indennità è corrisposta ogni mese per 12 mensilità nell'anno, fino all'età prevista al conseguimento della pensione di vecchiaia e anticipata.

## IMPORTO

L'indennità è pari all'importo della rata mensile di pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione (**se inferiore a 1500 euro) o pari a 1500 euro** (se la pensione è pari o maggiore di detto importo). L'importo dell'indennità non è rivalutato.

## Ape Sociale - 2° parte

Anticipo pensionistico

*Articolo 1, comma 179 e seguenti Legge di Bilancio 2017*

INCOMPATIBILITA'

COME SI OTTIENE

**PRESTAZIONI DI FINE SERVIZIO PER I DIPENDENTI PUBBLICI**

# Le Novità sulle Pensioni 2019

## COS'E'

E' la possibilità di riscattare la Laurea con **un diverso sistema di calcolo dell'onere del corso di studi per le domande presentate dal 29 gennaio 2019.**



## Il Riscatto della Laurea dopo la legge 26 del 2019

l'articolo 20, comma 6, del DL 4 del 2019

## A CHI SI RIVOLGE

Il servizio è rivolto a tutti coloro che abbiano conseguito il **diploma di laurea o titolo equiparato**. La facoltà è esercitabile anche dai **soggetti inoccupati** che, al momento della domanda, non risultino essere stati **mai iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza** e che non abbiano iniziato l'attività lavorativa in Italia o all'estero.

## BENEFICIO

Per l'anno 2019 il reddito da prendere in considerazione è pari a **€ 15.878**. A detto importo va applicata l'aliquota del **33%**. Quindi, per le domande presentate nel corso del 2019, **il costo per riscattare un anno di corso sarà pari a € 5.239,74**. Resta in particolare confermato che le nuove modalità di calcolo dell'onere di riscatto dei corsi universitari di studi si applicano soltanto ai periodi del corso di studi che si collochino nel **sistema contributivo della futura pensione**. gli oneri da riscatto per il corso di laurea possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero **in 120 rate** mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione. **L'importo dovuto è deducibile dal reddito imponibile fiscale**

## I requisiti:

Aver conseguito il diploma di laurea o titoli equiparati, i periodi per i quali si chiede il riscatto **non** devono essere coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa o da riscatto.  
Essere titolari di contribuzione (almeno **un** contributo obbligatorio) nell'ordinamento pensionistico in cui viene richiesto il riscatto.



# Le Novità sulle Pensioni 2019

## COS'E'

E' la facoltà che permette di riscattare, **in via sperimentale per il triennio 2019-2021** e nella misura massima di **cinque anni**, periodi non soggetti a obbligo contributivo e non già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria.



## Riscatto dei periodi non coperti da contribuzione

Art. 20, DL n. 4 -2019 convertito in legge n. 26.

## REQUISITI

La facoltà di riscatto può essere esercitata dagli **iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti** e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle **gestioni speciali dei lavoratori autonomi**, e alla **Gestione Separata**, **privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995** e non già titolari di pensione. Ulteriore condizione per l'accesso alla facoltà in esame è che il beneficiario non sia già titolare di un trattamento pensionistico diretto, in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria.

La **domanda** può essere **presentata dal diretto interessato** o dal suo superstite o, entro il secondo grado, dal suo parente e affine. In tutte queste ipotesi, **l'onere versato è detraibile** dall'imposta lorda nella misura del **50%**, con una ripartizione in **cinque quote annuali** costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento e in quelli successivi.

## Come Funziona

Possono essere riscattati, in tutto o in parte nella misura massima di cinque anni anche non continuativi, **i periodi successivi al 31 dicembre 1995 e precedenti al 29 gennaio 2019.**

- Il periodo da ammettere a riscatto non deve essere coperto da contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria o da riscatto.
- L'onere di riscatto può essere versato in unica soluzione ovvero in un massimo di **120 rate mensili, senza applicazione di interessi** per la rateizzazione. La rateizzazione dell'onere non può essere concessa nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione di una pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l'accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta dovrà essere versata in unica soluzione.

# La Pace Contributiva.....

## Quanto conviene il riscatto dei buchi contributivi

| TIPO DI LAVORATORE             | Stipendio/Reddito ultimi 12 mesi | Aliquota Contributiva | Costo lordo per riscattare 1 Anno | Rata mensile* | Sconto fiscale annuo** | Costo netto |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------|------------------------|-------------|
| Dipendenti e parasubordinati   | € 15.000,00                      | 33                    | € 4.950,00                        | € 41,25       | € 495,00               | € 2.475,00  |
|                                | € 30.000,00                      |                       | € 9.900,00                        | € 82,50       | € 990,00               | € 4.950,00  |
|                                | € 45.000,00                      |                       | € 14.850,00                       | € 123,75      | € 1.485,00             | € 7.425,00  |
| Commercianti/Artigiani         | € 15.000,00                      | 24                    | € 3.600,00                        | € 30,00       | € 360,00               | € 1.800,00  |
|                                | € 30.000,00                      |                       | € 7.200,00                        | € 60,00       | € 720,00               | € 3.600,00  |
|                                | € 45.000,00                      |                       | € 10.800,00                       | € 90,00       | € 1.080,00             | € 5.400,00  |
| Professionisti con partita IVA | € 15.000,00                      | 25                    | € 3.750,00                        | € 31,25       | € 375,00               | € 1.875,00  |
|                                | € 30.000,00                      |                       | € 7.500,00                        | € 62,50       | € 750,00               | € 3.750,00  |
|                                | € 45.000,00                      |                       | € 11.250,00                       | € 93,75       | € 1.125,00             | € 5.625,00  |

\* Se l'assicurato chiede la rateazione dell'onere in dieci anni; \*\* Lo sconto fiscale viene riconosciuto in cinque anni sotto forma di detrazione dalle imposte Irpef.

# Le Novità sulle Pensioni 2017

## COS'E'

E' la possibilità di accedere alla pensione anticipata con requisiti agevolati prevista per i lavoratori pubblici o privati che svolgono attività lavorative particolarmente faticose e pesanti, definite usuranti.

## REQUISITI

Riportiamo di seguito le i requisiti per il diritto al trattamento pensionistico. La prima tabella (Tab. 1) riguarda i lavoratori pubblici e privati che maturano i requisiti con la sola contribuzione da lavoro dipendente nell'Ago o nei Fondi sostitutivi od esclusivi dell'Ago; la seconda tabella (Tab. 2) riguarda coloro i quali perfezionano il requisito per il diritto a pensione di anzianità in Inps con il cumulo della contribuzione versata in una delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

Le unità sono espresse in decimi di anno e non devono essere confuse con i mesi. Il requisito di età, il requisito di quota e il requisito di anzianità devono coesistere.

Tab. 2

| LAVORATORI CON CONTRIBUTI AUTONOMI |                               |                      |       |                                  |       |                                 |       |
|------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------|----------------------------------|-------|---------------------------------|-------|
| Data maturazione requisiti         | Anzianità Contributiva Minima | Beneficio pieno*     |       | Requisiti Ridotti (64-71 notti ) |       | Requisiti ridotti (72-77 notti) |       |
|                                    |                               | Requisito anagrafico | Quota | Requisito anagrafico             | Quota | Requisito anagrafico            | Quota |
| 2017-2026                          | Almeno 35 anni                | minimo 62 e 7 mesi   | 98,6  | minimo 64 e 7 mesi               | 100,6 | minimo 63 e 7 mesi              | 99,6  |

\*coloro che sono impegnati in attività particolarmente usuranti (Dm del 19/05/1999), gli addetti alla linea catena, i conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo, coloro che svolgono lavoro notturno per tutto l'anno e i turnisti che svolgono attività per almeno 78 giorni all'anno.

## Beneficio per addetti a lavori usuranti

Articolo 1, comma 206 e seguenti Legge di Bilancio 2017

## A CHI SI RIVOLGE

Ai lavoratori:

- impegnati in mansioni particolarmente usuranti
- notturni a turni e/o per l'intero anno
- addetti alla cosiddetta "linea catena"
- conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a nove posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

Per mansioni particolarmente usuranti si intendono [...]

Tab.1

| LAVORATORI DIPENDENTI PUBBLICI E PRIVATI |                               |                      |       |                                  |       |                                 |       |
|------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------|----------------------------------|-------|---------------------------------|-------|
| Data maturazione requisiti               | Anzianità Contributiva Minima | Beneficio pieno*     |       | Requisiti Ridotti (64-71 notti ) |       | Requisiti ridotti (72-77 notti) |       |
|                                          |                               | Requisito anagrafico | Quota | Requisito anagrafico             | Quota | Requisito anagrafico            | Quota |
| 2017 -2026                               | Almeno 35 anni                | minimo 61 e 7 mesi   | 97,6  | minimo 63 e 7 mesi               | 99,6  | minimo 62 e 7 mesi              | 98,6  |

\*coloro che sono impegnati in attività particolarmente usuranti (Dm del 19/05/1999), gli addetti alla linea catena, i conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo, coloro che svolgono lavoro notturno per tutto l'anno e i turnisti che svolgono attività per almeno 78 giorni all'anno.

## ADEGUAMENTO ALLA SPERANZA DI VITA

Ai requisiti agevolati per accedere alla pensione anticipata non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita previsti per gli anni 2019, 2021, 2023 e 2025.

# Quali sono i Sistemi di Calcolo della Previdenza Pubblica Obbligatoria?

## Sistema RETRIBUTIVO

*prevede il calcolo delle pensioni sulle ultime retribuzioni*

## Sistema CONTRIBUTIVO

*prevede il calcolo sui contributi versati nell'intera vita lavorativa e rivalutati (montante contributivo) per la % di riferimento corrispondente all'età di cessazione (tasso di sostituzione o % di rendimento)*

## Sistema MISTO (Retributivo + Contributivo)

*prevede l'incrocio dei due sistemi di calcolo già esposti*

### OSSERVAZIONE

*In tutti gli interventi fatti sulle pensioni con le Riforme "Amato", "Dini", "Maroni" e "Fornero", i Governi hanno lavorato nella direzione di un innalzamento graduale dell'età, e di una progressiva riduzione dell'importo della pensione a causa di un problema di sostenibilità del sistema legato all'aumento della vita media e al diminuito rapporto tra lavoratori attivi e pensionati. Nell'ultima Riforma "Fornero", ad esempio, si lega l'innalzamento dell'età all'aspettativa di vita.*



# Pensioni e Sistemi di Calcolo

**ANZIANITÀ  
CONTRIBUTIVA**

**FINO AL  
31/12/2011**

**DAL  
01/01/2012**

Lavoratori con almeno  
18 anni di anzianità  
contributiva al  
31/12/1995

**Sistema  
RETRIBUTIVO**

**Sistema MISTO  
(retributivo +  
contributivo)**

Lavoratori con meno di  
18 anni di anzianità  
contributiva al  
31/12/1995

**Sistema MISTO  
(retributivo +  
contributivo)**

**Sistema MISTO  
(retributivo +  
contributivo)**

Lavoratori che possono  
far valere periodi  
contributivi dal  
01/01/1996

**Sistema  
CONTRIBUTIVO**

**Sistema  
CONTRIBUTIVO**



# Pensioni

**DAL 01 GENNAIO 2012**

Con riferimento ai soggetti che si trovano nei regimi

**MISTO**

**CONTRIBUTIVO**

e maturano i requisiti dal 01 gennaio 2012

**Le Pensioni di Vecchiaia, di Vecchiaia Anticipata e di Anzianità sono SOSTITuite da:**

**Pensione di VECCHIAIA**

**Pensione di ANTICIPATA**

**dal 1° gennaio 2012 NON esiste più la Pensione di Anzianità**



# Quali sono i nuovi coefficienti di trasformazione del montante contributivo dal 2019? e quali i precedenti del 2016?

## Tabella per il calcolo della pensione contributiva

(montante contributivo x coefficiente corrispondente all'età)

| Età | Coefficienti<br>2016-18 | Coefficienti<br>2019-20 | Differenza |
|-----|-------------------------|-------------------------|------------|
| 57  | 4,246%                  | 4,200%                  | -0,046%    |
| 58  | 4,354%                  | 4,304%                  | -0,050%    |
| 59  | 4,468%                  | 4,414%                  | -0,054%    |
| 60  | 4,589%                  | 4,532%                  | -0,057%    |
| 61  | 4,719%                  | 4,657%                  | -0,062%    |
| 62  | 4,856%                  | 4,790%                  | -0,066%    |
| 63  | 5,002%                  | 4,932%                  | -0,070%    |
| 64  | 5,159%                  | 5,083%                  | -0,076%    |
| 65  | 5,326%                  | 5,245%                  | -0,081%    |
| 66  | 5,506%                  | 5,419%                  | -0,087%    |
| 67  | 5,700%                  | 5,604%                  | -0,096%    |
| 68  | 5,910%                  | 5,804%                  | -0,106%    |
| 69  | 6,135%                  | 6,021%                  | -0,114%    |
| 70  | 6,378%                  | 6,257%                  | -0,121%    |
| 71  | 6,378%                  | 6,513%                  | 0,135%     |



### NOTA di RILIEVO

*Con la Riforma "Fornero" i coefficienti, si legano all'aspettativa di vita che aumenta con il passare degli anni, e gli stessi diminuiscono, questo comporta una diminuzione dell'importo della pensione.*

*La prossima revisione dei coefficienti è prevista per l'anno 2019. Da quella data vengono agganciati alla dinamica della speranza di vita e variati ogni 2 anni a partire dall'anno 2021.*



# Fondi di Previdenza Complementare



# La Previdenza Complementare

## LE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI

Sia il Dlgs 124/93 che il Dlgs 252/05 prevedono le Stesse tipologie di Fpc (forme pensionistiche complementari):

- ❖ Fondi pensione contrattuali (o fondi chiusi):
- ❖ Fondi pensione aperti;
- ❖ Forme pensionistiche individuali mediante contratti di assicurazione sulla vita.

# Quali sono le forme pensionistiche complementari

Le diverse tipologie di forma pensionistica complementare sono:



**Fondi pensione negoziali:** sono forme pensionistiche complementari istituite dai rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro nell'ambito della contrattazione nazionale, di settore o aziendale. A questa tipologia appartengono anche i fondi pensione cosiddetti territoriali, istituiti cioè in base ad accordi tra datori di lavoro e lavoratori appartenenti a un determinato territorio o area geografica.



**Fondi pensione aperti:** sono forme pensionistiche complementari istituite da banche, imprese di assicurazione, società di gestione del risparmio (SGR) e società di intermediazione mobiliare (SIM).



**Piani Individuali Pensionistici di tipo assicurativo (PIP):** sono forme pensionistiche complementari istituite dalle imprese di assicurazione.



**Fondi pensione preesistenti:** sono forme pensionistiche così chiamate perché risultavano già istituite prima del Decreto Legislativo 124 del 1993 che ha disciplinato la previdenza complementare per la prima volta.

Funzione Pubblica CGIL Nazionale

## PER SAPERNE DI PIÙ

- I Fondi pensione negoziali
- I Fondi pensione aperti
- I Piani Individuali Pensionistici di tipo assicurativo (PIP)
- I Fondi pensione preesistenti

## Come funziona

Nel nostro Paese la previdenza complementare è affidata a un sistema di forme pensionistiche dedicate a raccogliere il risparmio previdenziale grazie al quale, al termine della tua vita lavorativa, puoi beneficiare di una pensione complementare.

La previdenza complementare si basa sul cosiddetto regime della **contribuzione definita**; pertanto, la somma che hai accantonato per la pensione, cioè la tua posizione individuale, dipende:

- dall'importo dei contributi versati alla forma pensionistica complementare;
- dalla durata del periodo di versamento (più anni = più contributi) ;
- dai rendimenti ottenuti, al netto dei costi, con l'investimento sui mercati finanziari dei contributi versati.

Se sei un lavoratore dipendente la tua posizione individuale si formerà così:



Al momento del pensionamento la tua posizione individuale viene trasformata in una rendita che costituisce la tua pensione complementare.



# Gli Organi dei Fondi Negoziali



Tutti gli associati **eleggono**  
l'Assemblea dei Delegati



Il CdA (8 componenti) **elegge**  
Presidente e Vice Presidente



L'Assemblea dei Delegati (60  
componenti) approva il bilancio e  
**elegge** il CdA e il CdS



Il CdS (4 componenti) **elegge** il  
Presidente del Collegio



# I costi della pensione complementare

## scheda

### L'indicatore sintetico dei costi (ISC)

L'Indicatore sintetico dei costi (ISC) misura quanto incidono annualmente tutti i costi che sostieni aderendo a una forma pensionistica complementare in percentuale sulla tua posizione individuale. Il calcolo è effettuato sulla base di diverse ipotesi, quali: l'ammontare dei versamenti, i rendimenti e la permanenza nella forma pensionistica complementare. In particolare, l'ISC:

- esprime in un unico numero l'incidenza di tutti i costi sulla tua posizione individuale (ad esempio, costi una tantum al momento dell'adesione, costi di gestione amministrativa, costi di gestione finanziaria);
- consente di confrontare agevolmente i costi delle diverse forme pensionistiche complementari;
- è facilmente consultabile visitando il sito web della COVIP ([www.covip.it](http://www.covip.it)) nel quale trovi indicati gli ISC di tutte le forme pensionistiche complementari.

La tabella che segue illustra l'ISC che in media viene applicato dalle singole tipologie di forma pensionistica complementare ipotizzando diversi periodi di partecipazione.

### Forme pensionistiche complementari.

#### Indicatore sintetico dei costi.

(dati di fine 2013; valori percentuali)

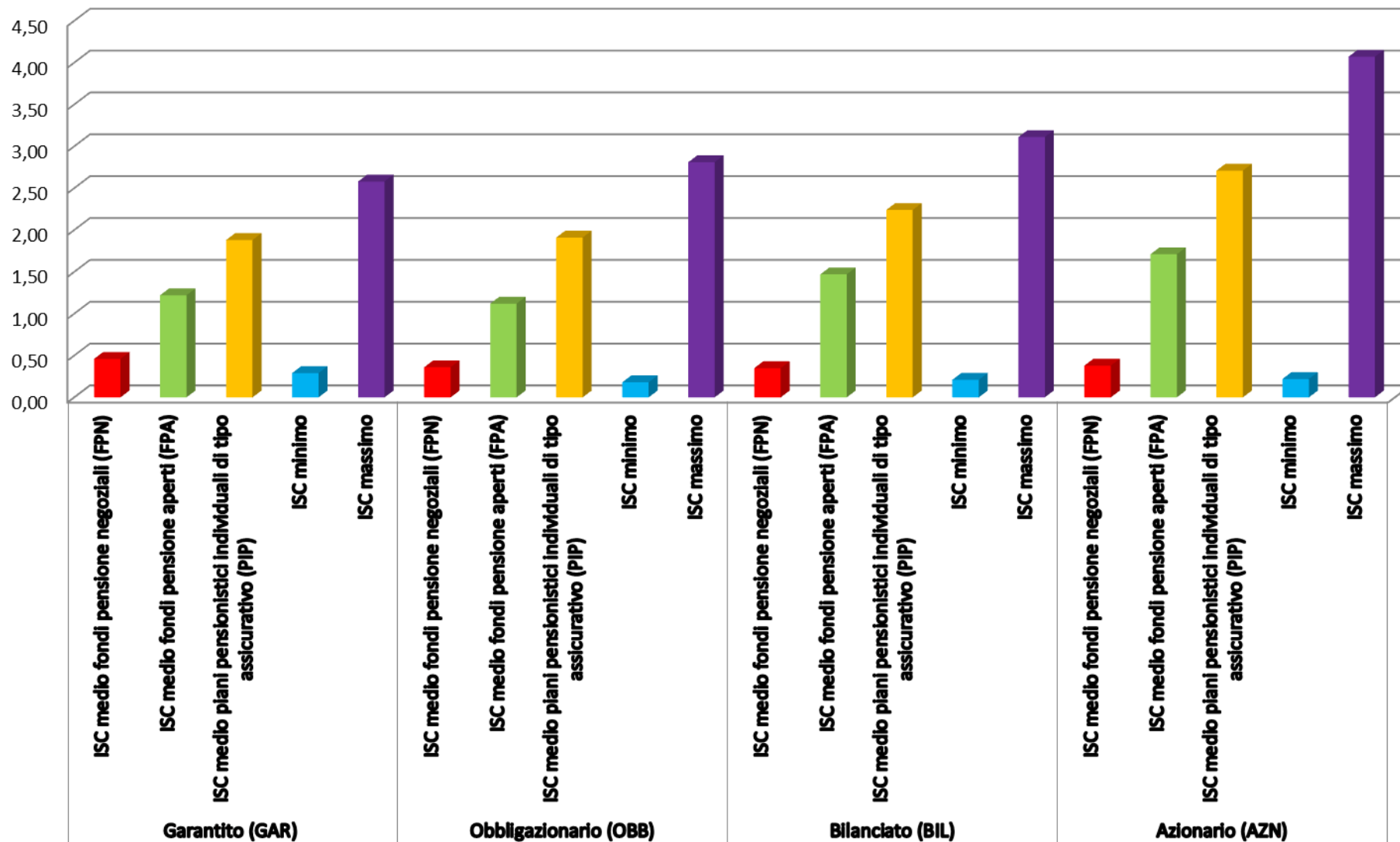
|                                 | Indicatore sintetico dei costi (ISC) |            |            |            |
|---------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|------------|
|                                 | 2<br>anni                            | 5<br>anni  | 10<br>anni | 35<br>anni |
| <b>Fondi pensione negoziali</b> | <b>0,9</b>                           | <b>0,5</b> | <b>0,4</b> | <b>0,2</b> |
| <b>Minimo</b>                   | <b>0,4</b>                           | <b>0,2</b> | <b>0,1</b> | <b>0,1</b> |
| <b>Massimo</b>                  | <b>2,6</b>                           | <b>1,2</b> | <b>0,7</b> | <b>0,5</b> |
| <b>Fondi pensione aperti</b>    | <b>2,1</b>                           | <b>1,4</b> | <b>1,2</b> | <b>1,1</b> |
| <b>Minimo</b>                   | <b>0,6</b>                           | <b>0,6</b> | <b>0,6</b> | <b>0,6</b> |
| <b>Massimo</b>                  | <b>4,5</b>                           | <b>2,8</b> | <b>2,2</b> | <b>1,7</b> |
| <b>PIP</b>                      | <b>3,5</b>                           | <b>2,3</b> | <b>1,8</b> | <b>1,5</b> |
| <b>Minimo</b>                   | <b>0,9</b>                           | <b>0,9</b> | <b>0,9</b> | <b>0,7</b> |
| <b>Massimo</b>                  | <b>5,4</b>                           | <b>3,8</b> | <b>3,0</b> | <b>2,5</b> |

Fonte: COVIP, Relazione per l'anno 2013.

Come puoi vedere dalla tabella, allungando la permanenza nella forma pensionistica complementare l'ISC si riduce poiché gli eventuali costi fissi si ripartiscono su una posizione individuale che nel tempo tende a crescere.

Per i fondi pensione negoziali l'ISC è dell'1,0% per periodi di partecipazione di due anni e scende allo 0,2% per periodi di partecipazione di 35 anni; per i fondi pensione aperti passa dal 2 all'1,1%; per i PIP dal 3,6 all'1,5%.

## Indicatore Sintetico dei Costi (ISC) Valore medi



# Costi ridotti

| ISC (valori %) – dati Covip al 30/04/2018 |                                          |        |        |         |         |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------|--------|---------|---------|
|                                           | Comparto                                 | 2 ANNI | 5 ANNI | 10 ANNI | 35 ANNI |
| Allianz (PIP)                             | Garantito<br>(restituzione del capitale) | 2,16   | 1,62   | 1,53    | 1,50    |
| Azimut (Fpa)                              | Garantito<br>(restituzione del capitale) | 2,85   | 1,79   | 1,49    | 1,29    |
| Generali (PIP)                            | Garantito<br>(restituzione del capitale) | 4,50   | 2,94   | 2,23    | 1,49    |
| UnipolSai (PIP)                           | Garantito<br>(restituzione del capitale) | 4,25   | 2,87   | 2,23    | 1,71    |
| Perseo Sirio (FPn)                        | Garantito<br>(restituzione del capitale) | 1,19   | 0,71   | 0,53    | 0,39    |

**NB nelle Note informative di tutte le forme pensionistiche complementari si legge:**

«È importante prestare attenzione all'indicatore sintetico dei costi che caratterizza ciascun comparto. Un ISC del 2% invece che dell'1% può ridurre il capitale accumulato dopo 35 anni di partecipazione al piano pensionistico di circa il 18% (ad esempio, lo riduce da 100.000 euro a 82.000 euro).»

# Impatto dei Costi

scheda

## Un esempio dell'impatto dei costi sulla pensione complementare



Il **signor Bianchi** aderisce ad una forma pensionistica complementare versando un contributo annuo pari a 2.500 euro. L'ISC della forma pensionistica complementare alla quale è iscritto il signor Bianchi è pari allo 0,5% del patrimonio su 35 anni di partecipazione.



Il **signor Rossi** aderisce ad un'altra forma di previdenza complementare versando lo stesso contributo annuo (2.500 euro). L'ISC della forma pensionistica complementare alla quale è iscritto il signor Rossi è pari all'1,5% del patrimonio su 35 anni di partecipazione.

Dopo 35 anni di contribuzione, quindi, ipotizzando che tutte le altre condizioni - in particolare i rendimenti medi lordi delle due forme pensionistiche complementari - siano uguali, il signor Bianchi riceve nel primo anno una pensione complementare al lordo delle tasse di circa 5.100 euro in termini reali; il signor Rossi, invece, ottiene una pensione complementare di circa 4.400 euro in termini reali.



**Per effetto dei minori costi sostenuti, la pensione complementare ricevuta dal **signor Bianchi** è di circa 700 euro l'anno più alta di quella ricevuta dal **signor Rossi** (cioè il 16%).**

# I DOCUMENTI DELL'ADESIONE

## Quali sono i documenti a tua disposizione prima dell'adesione

Prima di aderire, le forme pensionistiche complementari ti mettono a disposizione alcuni documenti:



la **Nota informativa**, nella quale vengono spiegate le principali caratteristiche della forma pensionistica complementare (ad esempio, modalità di contribuzione, proposte di investimento, costi, rendimenti ottenuti negli anni passati) e le condizioni di partecipazione.



il **Progetto esemplificativo standardizzato**, rappresenta una stima della pensione complementare che riceverai al momento del pensionamento calcolata secondo alcune ipotesi relative all'ammontare dei contributi versati, alla durata della partecipazione alla forma pensionistica e ai rendimenti.



lo **Statuto**, se si tratta di un fondo pensione negoziale o di un fondo pensione preesistente; il Regolamento, se si tratta di un fondo pensione aperto e il Regolamento e le Condizioni generali di contratto se si tratta di un piano individuale pensionistico di tipo assicurativo (PIP).



# Quali sono le scelte di investimento possibili

Le forme pensionistiche complementari ti offrono diverse alternative per investire i tuoi contributi, chiamate opzioni di investimento (o anche comparti o linee di investimento).

Le opzioni di investimento si differenziano in base agli strumenti finanziari che vengono acquistati e in linea di massima sono riconducibili alle seguenti categorie:



**azionarie**, che investono solo o principalmente in azioni;



**obbligazionarie**, che investono solo o principalmente in obbligazioni;



**bilanciate**, che in linea di massima investono in azioni e in obbligazioni nella stessa percentuale;



**garantite** che offrono una garanzia di rendimento minimo o di restituzione del capitale versato al verificarsi di determinati eventi (ad esempio, al momento del pensionamento).

È importante che tu conosca la categoria dell'opzione di investimento che scegli perché a questa corrisponde uno specifico profilo di rischio e rendimento. Ad esempio, se scegli un'opzione di investimento azionaria puoi aspettarti rendimenti più elevati rispetto a un investimento obbligazionario, anche se con rischi maggiori legati a possibili andamenti negativi dei mercati finanziari.

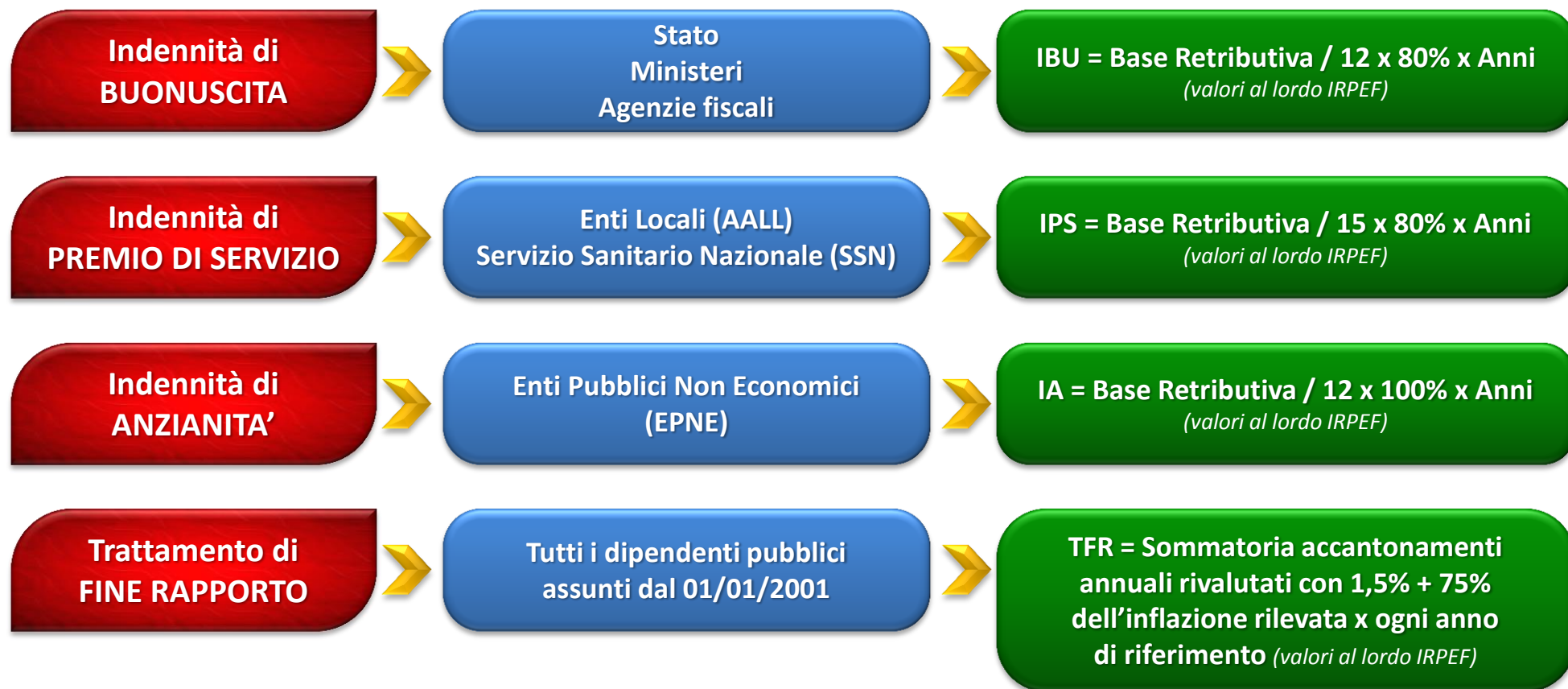




**L'Iscrizione alla Previdenza Complementare  
comporta il passaggio obbligatorio  
dai Trattamenti di Fine Servizio (TFS)  
al Trattamento di Fine Rapporto (TFR)**



# Sistemi di Calcolo dei Trattamenti di Fine Servizio



## Voci costituenti la BASE RETRIBUTIVA

Stipendio + IIS (Indennità Integrativa Speciale) + RIA (Retribuzione Individuale Anzianità) + 13<sup>a</sup> + Indennità Fisse Utili

# Regime Fiscale: Trattamenti di Fine Servizio

## Indennità BUONUSCITA (IBU)

- ✓ Defiscalizzazione di € 309,87 per ogni anno di servizio;
- ✓ Quota esente del 26,04%;
- ✓ Tassazione in funzione del Reddito di Riferimento.

## Indennità PREMIO SERVIZIO (IPS)

- ✓ Defiscalizzazione di € 309,87 per ogni anno di servizio;
- ✓ Quota esente del 40,98%;
- ✓ Tassazione in funzione del Reddito di Riferimento.

## Indennità ANZIANITA' (IA)

- ✓ Defiscalizzazione di € 309,87 per ogni anno di servizio;
- ✓ Tassazione in funzione del Reddito di Riferimento.

## TFR (accantonamenti + rivalutazione)

- ✓ Accantonamenti tassati con applicazione dell'aliquota media degli ultimi 5 anni;
- ✓ Rivalutazione tassata con imposta sostitutiva dell'17%.

## Cosa fare del tuo TFR

Se sei un lavoratore dipendente del settore privato che entra per la prima volta nel mercato del lavoro, sei chiamato a decidere cosa fare del tuo Trattamento di fine rapporto (TFR) entro sei mesi dall'assunzione.

### scheda

#### IL TFR

È la somma pagata dal datore di lavoro al lavoratore dipendente nel momento in cui termina il rapporto di lavoro. Il TFR si calcola accantonando per ciascun anno di servizio una quota pari al 6,91% dell'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso. La somma accantonata, con esclusione della quota maturata nell'anno, viene rivalutata sulla base di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa più il 75% dell'aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevato a dicembre dell'anno precedente; sulla rivalutazione si applica un'imposta sostitutiva del 17%.



Ad esempio, il **signor Bianchi** è un lavoratore dipendente assunto il 1° gennaio e il cui reddito annuo lordo ammonta a 30.000 euro. Alla fine dell'anno, il TFR di competenza del lavoratore è calcolato secondo la seguente formula:

**Quota annua**  $\text{TFR} = 30.000 \times 6,91\% = 2.073$  euro

Alla fine dell'anno successivo, ipotizzando che il Signor Bianchi percepisca lo stesso reddito e che l'incremento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo rispetto al dicembre dell'anno precedente sia del 2%, il TFR complessivo di competenza del lavoratore è calcolato secondo la seguente formula:

**Quota annua TFR**  $= 30.000 \times 6,91\% = 2.073$  euro

**Rivalutazione**  $= 2.073 \times [(1,5\% + (2\% \times 75\%)) \times (1-0,17)] = 51,62$  euro

**Totale TFR accantonato**  $= 2.073 + 2.073 + 51,62 = 4.197,62$  euro

| I Termini di Liquidazione del TFS e del TFR nel Pubblico Impiego |                                                         |                                                                  |                 | DECRETO 2019                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Motivo della cessazione                                          | Diritto a pensione perfezionato                         |                                                                  |                 | dal 01.01.2019                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                  | entro il<br>12.08.2011<br>(31.12.2011<br>Scuola e Afam) | dal 13.08.2011<br>(01.01.2012<br>Scuola e Afam) al<br>31.12.2013 | dal 01.01.2014  |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Inabilità o decesso                                              | 15 gg + 90 gg                                           | 15 gg + 90 gg                                                    | 15 gg + 90 gg   | <b>Per tutti i pensionati pubblici (e non solo per quelli di quota 100) sarà possibile ottenere il pagamento del TFS/TFR fino alla cifra massima di 30.000€. Lo stato si farà carico di pagare fino al 95% degli interessi alle Banche che anticiperanno tale quota.</b> |
| Limite di età / Cessazione d'ufficio                             | 15 gg + 90 gg                                           | 6 mesi + 90 gg                                                   | 12 mesi + 90 gg |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dimissioni volontarie                                            | 6 mesi + 90 gg                                          | 24 mesi + 90 gg                                                  | 24 mesi + 90 gg |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Scadenza contratti a termine                                     | 15 gg + 90 gg                                           | 6 mesi + 90 gg                                                   | 12 mesi + 90 gg |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Risoluzione unilaterale per massima anzianità contributiva       | 15 gg + 90 gg                                           | 6 mesi + 90 gg                                                   | 12 mesi + 90 gg |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Raetizzazione del TFS e del TFR                                  |                                                         |                                                                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Motivo della cessazione                                          | Diritto a pensione perfezionato                         |                                                                  | dal 01.01.2014  |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                  | entro il<br>31.12.2013                                  |                                                                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Inabilità o decesso                                              | fino a 90mila € lordi                                   | fino a 50mila € lordi                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Limite di età / Cessazione d'ufficio                             | importo lordo compreso tra 90mila e 150mila €           | importo lordo compreso tra 50mila e 100mila €                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dimissioni volontarie                                            | importo lordo compreso oltre i 150mila €                | importo lordo compreso oltre i 100mila €                         |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |



## Art. 24 - Detassazione Tfs

Si prevede un'agevolazione ai fini della tassazione delle indennità di fine servizio corrisposte ai dipendenti pubblici, di cui all'articolo precedente (articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.165 del 2001) che cessano il rapporto di lavoro successivamente al 31.12.2018, stabilendo una riduzione dell'aliquota determinata ai sensi dell'articolo 19, comma 2-bis, del Tuir crescente in funzione degli anni che decorrono dalla cessazione del rapporto di lavoro all'erogazione dell'indennità fino a 50.000 euro:

- **1,5 punti percentuali** per le indennità corrisposte decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro;
- **3 punti percentuali** per le indennità corrisposte decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro;
- **4,5 punti percentuali** per le indennità corrisposte decorsi trentasei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro;
- **6 punti percentuali** per le indennità corrisposte decorsi quarantotto mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro;
- **7,5 punti percentuali** per le indennità corrisposte decorsi sessanta mesi o più dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Per gli importi superiori al predetto limite si applica l'aliquota piena.



# Il Fondo Pensione Perseo Sirio

Il Fondo Pensione **negoziale** Perseo Sirio:

1. **Adesione volontaria** (non c'è nessun obbligo ad aderire);
2. **Senza scopo di lucro** (Perseo Sirio è un'associazione senza obiettivo di generare profitti);
3. **Capitalizzazione individuale** (ogni iscritto a Perseo Sirio ha un proprio «conto individuale»);
4. **Contribuzione definita** (La prestazione che erogherà il Fondo dipenderà dai contributi versati dal lavoratore e dal suo datore di lavoro e dai rendimenti conseguiti dal Fondo)
5. **Fiscalità agevolata** (il legislatore ha voluto incentivare l'adesione ai Fondi Pensione concedendo sconti fiscali a chi aderisce)

# Vantaggi fiscali e costi ridotti

## VANTAGGI FISCALI

### ■ DEDUCIBILITA' dei contributi a carico del lavoratore

### ■ TASSAZIONE AGEVOLATA

- ❖ **rendimenti** (imposta sostitutiva – aliquota: 12,50% sui titoli di debito pubblico – 20% su tutte le altre attività finanziarie. È, inoltre, riconosciuto un credito d'imposta pari al 9 %del risultato netto maturato, per gli investimenti in attività finanziarie a medio o lungo termine )
- ❖ **prestazioni in capitale** (tassazione separata – aliquota media – esenti i rendimenti)
- ❖ **prestazioni sotto forma di rendita** (tassazione ordinaria – esenti i rendimenti)

### ■ COSTI RIDOTTI

- ❖ **quota d'iscrizione una tantum: € 2,75** all'atto dell'adesione
- ❖ **quota associativa annuale :0,09%** della retribuzione annua utile all'accantonamento del tfr. Prelevata in occasione del primo versamento di ogni anno ovvero al primo versamento utile di competenza dell'anno;
- ❖ **- € 16,00 annui** per i soggetti fiscalmente a carico del lavoratore iscritto al Fondo o per gli associati che non effettuano versamenti nel corso dell'anno o che effettuano solo versamenti volontari.

## Valori Indicatore sintetico dei costi (valori in %) Fonte Covip

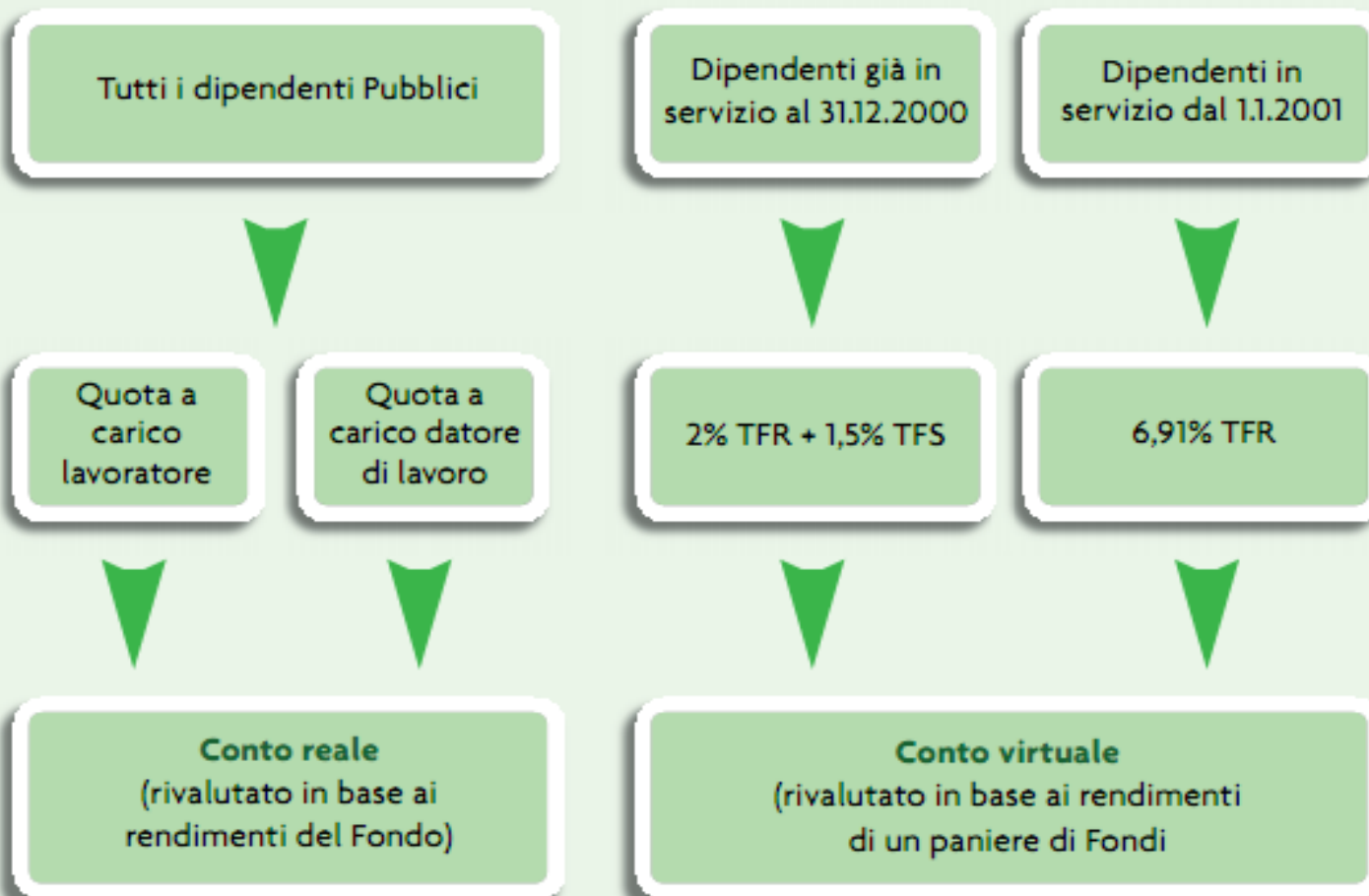
|     | <i>2 anni</i> | <i>5 anni</i> | <i>10 anni</i> | <i>35 anni</i> | <i>Prestazione finale</i> |
|-----|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------------------|
| FPn | 1,0           | 0,6           | 0,4            | 0,2            | 100                       |
| FPa | 2,0           | 1,3           | 1,2            | 1,1            | 83                        |
| PIP | 3,6           | 2,4           | 1,9            | 1,5            | 77                        |



# **Contribuzione Fondi Complementari**



## Schema di funzionamento della previdenza complementare per i dipendenti



# I vantaggi immediati sul versamento al fondo per lavoratore assunto entro il 31.12.2000

| DESCRIZIONE                                                                  | AGENZIE FISCALI - AUTONOMIE LOCALI<br>SANITA' - MINISTERI |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |            | ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |            |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                              | CONTRIBUTI<br>(quote reali)                               | TFR<br>(quote virtuali)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CONTRIBUTO AGGIUNTIVO<br>(quote virtuali)                          | TOTALE     | CONTRIBUTI<br>(quote reali) | TFR<br>(quote virtuali)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CONTRIBUTO AGGIUNTIVO<br>(quote virtuali)                          | TOTALE     |
| IMPONIBILE ANNUO LORDO<br>x % contributi                                     | € 25.000,00<br>x 1,00%                                    | € 25.000,00<br>x 2,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | € 25.000,00<br>x 1,20%<br>(ovvero 1,50% su 80% della retribuzione) |            | € 25.000,00<br>x 1,00%      | € 25.000,00<br>x 2,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | € 25.000,00<br>x 1,20%<br>(ovvero 1,50% su 80% della retribuzione) |            |
| contributo a carico del LAVORATORE                                           | € 250,00                                                  | € 500,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -----                                                              | € 750,00   | € 250,00                    | € 500,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NON PREVISTO                                                       | € 750,00   |
| contributo a carico del DATORE DI LAVORO                                     | € 250,00                                                  | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | € 300,00                                                           | € 550,00   | € 250,00                    | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NON PREVISTO                                                       | € 250,00   |
| <b>TOTALE LAVORATORE + DATORE</b>                                            | € 500,00                                                  | € 500,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | € 300,00                                                           | € 1.300,00 | € 500,00                    | € 500,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NON PREVISTO                                                       | € 1.000,00 |
| aliquota fiscale marginale                                                   | 27%                                                       | <p>Ma alla fine dei conti quali sono i vantaggi immediati sul contributo reale che verso come lavoratore?</p> <p>Su €.250,00 ho un risparmio fiscale di €.67,50 quindi, la mia spesa vera è di €.182,50. A questa devo aggiungere €.500,00 come quota che verso di TFR. Quindi la spesa complessiva da me sostenuta è di €.682,50. Sul fondo però mi trovo un totale di €.1.300,00. Dunque il mio guadagno immediato è di €.617,50 pari al <b>+90.48%</b> della spesa complessiva che ho sostenuto.</p>  |                                                                    |            | 27%                         | <p>Ma alla fine dei conti quali sono i vantaggi immediati sul contributo reale che verso come lavoratore?</p> <p>Su €.250,00 ho un risparmio fiscale di €.67,50, quindi, la mia spesa vera è di €.182,50. A questa devo aggiungere €.500,00 come quota che verso di TFR. Quindi la spesa complessiva da me sostenuta è di €.682,50. Sul fondo però mi trovo un totale di €.1.000,00. Dunque il mio guadagno immediato è di €.317,50 pari al <b>+46,52%</b> della spesa complessiva che ho sostenuto.</p>  |                                                                    |            |
| RISPARMIO FISCALE<br>(=contrib. lavoratore x 27%)                            | € 67,50                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |            | € 67,50                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |            |
| <b>DETTAGLIO VANTAGGI IMMEDIATI</b>                                          | <b>QUOTE</b>                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |            | <b>QUOTE</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |            |
| CONTRIBUTO A CARICO DEL DATORE LAVORO                                        | € 250,00                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |            | € 250,00                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |            |
| CONTRIB. AGGIUNTIVO 1,20%                                                    | € 300,00                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |            | NON PREVISTO                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |            |
| RISPARMIO FISCALE<br>(dato dal totale contributi reali x aliquota marginale) | € 67,50                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |            | € 67,50                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |            |
| <b>TOTALE VANTAGGI IMMEDIATI</b>                                             | € 617,50                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |            | € 317,50                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |            |



# I vantaggi immediati sul versamento al fondo per lavoratore assunto dal 01.01.2001

| DESCRIZIONE                                                        | AGENZIE FISCALI - AUTONOMIE LOCALI SANITA' – MINISTERI<br>ed ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          |                   |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                    | CONTRIBUTI<br>(quote reali)                                                              | TFR<br>(quote virtuali)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CONTRIBUTO AGGIUNTIVO<br>(quote virtuali)                                | TOTALE            |
| IMPONIBILE ANNUO LORDO x % contributi                              | € 25.000,00 x <b>1,00%</b>                                                               | € 25.000,00 x <b>6,91%</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | € 25.000,00 x <b>1,20%</b><br>(ovvero l'1,50% su 80% della retribuzione) |                   |
| contributo a carico del LAVORATORE                                 | € 250,00                                                                                 | € 1.727,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NON PREVISTO                                                             | € 1.977,50        |
| contributo a carico del DATORE DI LAVORO                           | <b>€ 250,00</b>                                                                          | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NON PREVISTO                                                             | € 250,00          |
| <b>TOTALE LAVORATORE + DATORE</b>                                  | <b>€ 500,00</b>                                                                          | <b>€ 1.727,50</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NON PREVISTO                                                             | <b>€ 2.227,50</b> |
| aliquota fiscale marginale                                         | 27%                                                                                      | <div> <p>Ma alla fine dei conti quali sono i vantaggi immediati sul contributo reale che verso come lavoratore?</p> <p>Su € 250,00 ho un risparmio fiscale di € 67,50, quindi, la mia spesa vera è di € 182,50. A questa devo aggiungere € 1.727,50 come quota intera del TFR. Quindi la spesa complessiva da me sostenuta è di € 1.910,00. Sul fondo però mi trovo un totale di € 2.227,50. Dunque il mio guadagno immediato è di € 317,50 pari al <b>+16,62%</b> della spesa complessiva che ho sostenuto.</p> </div> |                                                                          |                   |
| RISPARMIO FISCALE<br>(= contributo lavoratore x 27% (aliq. marg.)) | <b>€ 67,50</b>                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          |                   |
| <b>DETTAGLIO VANTAGGI IMMEDIATI</b>                                | <b>QUOTE</b>                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          |                   |
| CONTRIBUTO A CARICO DEL DATORE LAVORO                              | <b>€ 250,00</b>                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          |                   |
| CONTRIBUTO AGGIUNTIVO 1,20%                                        | <b>NON PREVISTO</b>                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          |                   |
| RISPARMIO FISCALE<br>(= contributo lavoratore x 27% (aliq. marg.)) | <b>€ 67,50</b>                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          |                   |
| <b>TOTALE VANTAGGI IMMEDIATI</b>                                   | <b>€ 317,50</b>                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          |                   |



# Quali sono i vantaggi fiscali

Aderendo alla previdenza complementare benefici di una tassazione favorevole:

- **contribuzione:** puoi dedurre dal tuo reddito complessivo i contributi che hai versato, fino al limite di 5.164,57 euro all'anno. Tale importo comprende l'eventuale contributo del tuo datore di lavoro e i versamenti che puoi aver effettuato a favore dei soggetti fiscalmente a tuo carico; è esclusa la quota del TFR. L'agevolazione fa diminuire l'imposta che devi pagare in base al reddito.

## scheda

### Un esempio di vantaggio fiscale sui contributi



Il signor Rossi è un lavoratore dipendente che non aderisce alla previdenza complementare; nell'ipotesi in cui il suo reddito annuo lordo sia di 30.000 euro, la tassazione sulla base delle aliquote Irpef attualmente vigenti è pari a 7.720 euro.



Il signor Bianchi è un lavoratore dipendente con lo stesso reddito annuo lordo che aderisce a una forma pensionistica complementare versando un contributo pari al 4% del reddito e cioè 1.200 euro.

Il signor Bianchi deduce l'importo del suo versamento dal reddito imponibile, che risulta quindi pari a 28.800 euro. La tassazione sulla base delle aliquote Irpef attualmente vigenti è pari a 7.264 euro.

**Il signor Bianchi aderendo alla previdenza complementare ha beneficiato in quell'anno di una riduzione del carico fiscale di 456 euro.**

# Convenienza ad iscriversi al Fondo PERSEO (SSN - Regioni e AALL)

- dipendente assunto prima del 01.01.2001, a soli 3 anni dal pensionamento -



Ho 37 anni  
di servizio al  
31/12/2012

Sono in regime di TFS  
(ho iniziato prima del 01/01/2001)

La mia retribuzione  
utile per il TFS è:  
€ 25.000,00

**NO**

Non mi sono iscritto al Fondo PERSEO



Allo scadere dei 40 anni di  
Contribuzione utile



Ho maturato un TFS complessivo pari a  
**€ 53.333,33**

**SI**

Mi sono iscritto al Fondo PERSEO



Allo scadere dei 40 anni di contribuzione utile,  
con 3 anni di iscrizione al Fondo



Ho maturato un TFR pari a € 53.015,83

Un capitale nel Fondo di € 3.900,00

Per un capitale complessivo di  
**€ 56.915,83**

# Esempio di calcolo per chi si iscrive al Fondo PERSEO e per chi non si iscrive

- dipendente assunto prima del 01.01.2001, a soli 3 anni dal pensionamento -

HO 37 ANNI DI SERVIZIO NEL 2012 ED HO INTENZIONE DI LASCIARE IL SERVIZIO CON 40 ANNI DI CONTRIBUTI

LA MIA RETRIBUZIONE UTILE E' :

€ 25.000,00 (retribuzione ultimi 13 mesi)

NESSUNA CRESCITA RETRIBUTIVA NEGLI ANNI 2013-2014-2015

## NO Fondo Perseo

| Descrizione | Retribuzione annua | diviso* | per    | anni di servizio | Totale      |
|-------------|--------------------|---------|--------|------------------|-------------|
| TFS         | € 25.000,00        | 15      | 80,00% | 40               | € 53.333,33 |

\*la legge che disciplina questo istituto prevede un divisore fisso

## SI Fondo Perseo

Dal 2013, data di adesione al fondo ecco come si sviluppa la mia liquidazione:

mi rimane tutto il TFS maturato al 31/12/12

| Descrizione | Retribuzione annua | diviso | per    | anni di servizio | Totale      |
|-------------|--------------------|--------|--------|------------------|-------------|
| TFS         | € 25.000,00        | 15     | 80,00% | 37               | € 49.333,33 |

i 2/3 del TFR che maturerò negli anni 2013-2014-2015

| Descrizione    | Retribuzione annua | per   | quota annua | anni di servizio | totali     |
|----------------|--------------------|-------|-------------|------------------|------------|
| TFR che rimane | € 25.000,00        | 4,91% | € 1.227,50  | 3                | € 3.682,50 |

**NOTA IMPORTANTE:** Il TFR è calcolato al netto della rivalutazione, quindi detta rivalutazione dovrà essere aggiunta (la rivalutazione viene così

ricalcolata: 75% x tasso di inflazione + 1,5% coefficiente fisso)

Totale TFS+TFR € 53.015,83

il capitale accumulato nel fondo nei 3 anni di iscrizione (formato da 1/3 di TFR + le tre contribuzioni)

| Descrizione                   | Retribuzione annua | x % fondo | quota annua | anni di iscrizione | Totali     |
|-------------------------------|--------------------|-----------|-------------|--------------------|------------|
| TFR al Fondo                  | € 25.000,00        | 2,00%     | € 500,00    | 3                  | € 1.500,00 |
| Contributo aggiuntivo (1,50%) | € 25.000,00        | 1,20%     | € 300,00    | 3                  | € 900,00   |
| ( 1,50% x 80% )               |                    |           |             |                    |            |
| Contributo lavoratore         | € 25.000,00        | 1,00%     | € 250,00    | 3                  | € 750,00   |
| Contributo datore lavoro      | € 25.000,00        | 1,00%     | € 250,00    | 3                  | € 750,00   |

Totale capitale accumulato nel Fondo € 3.900,00

**NOTA IMPORTANTE:** Il capitale è al netto dei rendimenti, quindi gli eventuali rendimenti dovranno essere aggiunti

Totale compl. della liquidazione (TFS + TFR + Capitale Fondo) € 56.915,83

Vantaggio economico da adesione al Fondo € 3.582,50

# Convenienza ad iscriversi al Fondo SIRIO (Ministeri e Agenzie Fiscali)

- dipendente assunto prima del 01.01.2001, a soli 3 anni dal pensionamento -



Ho 37 anni  
di servizio al  
31/12/2012

Sono in regime di TFS  
(ho iniziato prima del 01/01/2001)

La mia retribuzione  
utile per il TFS è:  
€ 25.000,00

**NO**

Non mi sono iscritto al Fondo SIRIO



Allo scadere dei 40 anni di  
contribuzione utile



Ho maturato un TFS complessivo pari a  
€ 66.666,67

**SI**

Mi sono iscritto al Fondo SIRIO



Allo scadere dei 40 anni di contribuzione utile,  
con 3 anni di iscrizione al Fondo



Ho maturato un TFR pari a € 65.349,17

Un capitale nel Fondo di € 3.900,00

Per un capitale complessivo di  
€ 69.249,17

# Esempio di calcolo per chi si iscrive al Fondo SIRIO e per chi non si iscrive

- dipendente assunto prima del 01.01.2001, a soli 3 anni dal pensionamento -

HO 37 ANNI DI SERVIZIO NEL 2012 ED HO INTENZIONE DI LASCIARE IL SERVIZIO CON 40 ANNI DI CONTRIBUTI

LA MIA RETRIBUZIONE UTILE E' :

€ 25.000,00 (retribuzione ultimi 13 mesi)

NESSUNA CRESCITA RETRIBUTIVA NEGLI ANNI 2013-2014-2015

## NO Fondo Sirio

| Descrizione | Retribuzione annua | diviso* | per    | anni di servizio | Totale      |
|-------------|--------------------|---------|--------|------------------|-------------|
| TFS         | € 25.000,00        | 12      | 80,00% | 40               | € 66.666,67 |

\*la legge che disciplina questo istituto prevede un divisore fisso

## SI Fondo Sirio

Dal 2013, data di adesione al fondo ecco come si sviluppa la mia liquidazione:

mi rimane tutto il TFS maturato al 31/12/12

| Descrizione | Retribuzione annua | diviso | per    | anni di servizio | Totale      |
|-------------|--------------------|--------|--------|------------------|-------------|
| TFS         | € 25.000,00        | 12     | 80,00% | 37               | € 61.666,67 |

i 2/3 del TFR che maturerò negli anni 2013-2014-2015

| Descrizione    | Retribuzione annua | per   | quota annua | anni di servizio | totali     |
|----------------|--------------------|-------|-------------|------------------|------------|
| TFR che rimane | € 25.000,00        | 4,91% | € 1.227,50  | 3                | € 3.682,50 |

**NOTA IMPORTANTE:** Il TFR è calcolato al netto della rivalutazione, quindi detta rivalutazione dovrà essere aggiunta (la rivalutazione viene così

ricalcolata: 75% x tasso di inflazione + 1,5% coefficiente fisso)

Totale TFS+TFR € 65.349,17

il capitale accumulato nel fondo nei 3 anni di iscrizione (formato da 1/3 di TFR + le tre contribuzioni)

| Descrizione                   | Retribuzione annua | x % fondo | quota annua | anni di iscrizione | Totali     |
|-------------------------------|--------------------|-----------|-------------|--------------------|------------|
| TFR al Fondo                  | € 25.000,00        | 2,00%     | € 500,00    | 3                  | € 1.500,00 |
| Contributo aggiuntivo (1,50%) | € 25.000,00        | 1,20%     | € 300,00    | 3                  | € 900,00   |
| ( 1,50% x 80% )               |                    |           |             |                    |            |
| Contributo lavoratore         | € 25.000,00        | 1,00%     | € 250,00    | 3                  | € 750,00   |
| Contributo datore lavoro      | € 25.000,00        | 1,00%     | € 250,00    | 3                  | € 750,00   |

Totale capitale accumulato nel Fondo € 3.900,00

**NOTA IMPORTANTE:** Il capitale è al netto dei rendimenti, quindi gli eventuali rendimenti dovranno essere aggiunti

Totale compl. della liquidazione (TFS + TFR + Capitale Fondo) € 69.249,17

Vantaggio economico da adesione al Fondo € 2.582,50



# Andamento paniere fondi pensione da Gennaio 2002 - aggiornato a settembre 2018 (fonte INPS)

Andamento paniere fondi pensione da Gennaio 2002



Rendimento annuo paniere fondi pensione da Gennaio 2002

| 2002                                                        | 2003  | 2004  | 2005  | 2006  | 2007  | 2008   | 2009                                                        | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016            | 2017  | 2018           | 2019 | 2020            | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|-------|----------------|------|-----------------|------|--------|------|------|------|
| -3,36%                                                      | 5,03% | 4,45% | 7,32% | 3,90% | 2,25% | -6,42% | 9,15%                                                       | 2,89% | 0,00% | 9,14% | 5,39% | 7,21% | 2,64% | 2,57%           | 2,20% | -0,09%         | ---- | ----            | ---- | ----   | ---- | ---- | ---- |
| Rendimento annuo medio composto dal 01/01/2002 a 31/12/2017 |       |       |       |       |       | 3,57%  | Rendimento annuo medio composto dal 01/01/2015 a 31/12/2017 |       |       |       |       |       | 2,79% | INIZIO PERIODO  |       | REND. CUMULATO |      | INIZIO PERIODO  |      | REND.  |      |      |      |
| Rendimento annuo medio composto dal 01/01/2013 a 31/12/2017 |       |       |       |       |       | 4,89%  | Rendimento annuo medio composto dal 01/01/2008 a 31/12/2017 |       |       |       |       |       | 3,95% | Totale dal 2002 |       | 68,39%         |      | Totale dal 2012 |      | 32,57% |      |      |      |

| REND. MENSILE ANNO 2018                                                    |             | L'INPS accantona e rivaluta, figurativamente, le quote di TFR (e dell'1,5% aggiuntivo per il personale optante assunto prima del 1° gennaio 2001) destinate a previdenza complementare dai dipendenti pubblici che aderiscono ai fondi pensione. Questa rivalutazione avviene sulla base della media ponderata dei risultati conseguiti dai maggiori fondi pensione negoziali, individuati con il decreto del ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2005, tali fondi sono: ALIFOND, ARCO, COMETA, COOPERLAVORO, FONCHIM, FONDENERGIA, FOPEN, LABORFONDS, PEGASO, PREVIAMBIENTE, PREVICOOPER, QUADRI E CAPI FIAT, SOLIDARIETA' VENETO. Dal 07/2018 il fondo COOPERLAVORO si è fuso con i fondi PREVICOOPER e FILCOOP dando vita al fondo PREVIDENZA COOPERATIVA. Le tabelle ed il grafico mostrano l'evoluzione nel tempo (dal 2002 in poi) dei rendimenti che, si sottolinea, si riferiscono al solo accantonamento figurativo. I valori relativi alle quote tanto della posizione figurativa quanto della posizione gestita dai fondi pensione sono forniti dai fondi stessi. Ai fondi con struttura finanziaria consolidata che ne fanno richiesta si applica, previa presa d'atto tra le parti istitutive, il rendimento effettivo dei fondi stessi. Alla cessazione del rapporto di lavoro, l'Inps provvede a trasferire il montante maturato al fondo pensione. | Totale dal 2003 | 74,25% | Totale dal 2013 | 21,47% |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| GENNAIO                                                                    | 0,2850434%  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Totale dal 2004 | 65,90% | Totale dal 2014 | 15,26% |
| FEBBRAIO                                                                   | -0,8090454% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Totale dal 2005 | 58,83% | Totale dal 2015 | 7,51%  |
| MARZO                                                                      | -0,3184788% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Totale dal 2006 | 48,00% | Totale dal 2016 | 4,74%  |
| APRILE                                                                     | 0,5269663%  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Totale dal 2007 | 42,44% | Totale dal 2017 | 2,11%  |
| MAGGIO                                                                     | -0,2525088% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Totale dal 2008 | 39,31% | Totale dal 2018 | -0,09% |
| GIUGNO                                                                     | -0,0178575% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Totale dal 2009 | 48,87% | Totale dal 2019 | 0,00%  |
| LUGLIO                                                                     | 0,6106547%  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Totale dal 2010 | 36,39% | Totale dal 2020 | 0,00%  |
| AGOSTO                                                                     | -0,2048160% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Totale dal 2011 | 32,56% | Totale dal 2021 | 0,00%  |
| SETTEMBRE                                                                  | 0,0947359%  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |        |                 |        |
| OTTOBRE                                                                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |        |                 |        |
| NOVEMBRE                                                                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |        |                 |        |
| DICEMBRE                                                                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |        |                 |        |
| L'ultimo dato pervenuto e calcolato è quello di Settembre 2018 : = 168,392 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |        |                 |        |

# I rendimenti del montante figurativo presso INPS (gestione ex Inpdap)

*aggiornamento settembre 2018*

La rivalutazione degli accantonamenti figurativi delle quote di Tfr (e dell'eventuale 1,5% aggiuntivo su base Tfr per gli "optanti") avviene sulla base della media ponderata dei risultati conseguiti dai fondi pensione negoziali, individuati con il decreto del ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2005. Tali fondi sono:

ALIFOND, ARCO, COMETA, PREVIDENZA COOPERATIVA, FONCHIM, FONDENERGIA, FOPEN, LABORFONDS, PEGASO, PREVIAMBIENTE, PREVICOOPER, QUADRI E CAPI FIAT, SOLIDARIETA' VENETO.

| ANNO | RENDIMENTO |
|------|------------|
| 2005 | 7,32%      |
| 2006 | 3,90%      |
| 2007 | 2,25%      |
| 2008 | -6,42%     |
| 2009 | 9,15%      |
| 2010 | 2,89%      |
| 2011 | 0,00%      |
| 2012 | 9,14%      |
| 2013 | 5,39%      |
| 2014 | 7,21%      |
| 2015 | 2,64%      |
| 2016 | 2,57%      |
| 2017 | 2,20%      |
| 2018 | -0,09%     |





# **Prestazione Fondi Complementari**



# Prestazioni Prima del Pensionamento

| Titolo        | Quote disponibili                                                                                                                                                                           | Requisiti                                            | Motivazione                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ANTICIPAZIONI | Il lavoratore può chiedere ed usufruire solo della parte di quote versate al fondo.<br><br>Sono escluse le quote contabilizzate da INPDAP o dai singoli Enti Pubblici Non Economici (EPNE). | Almeno 8 anni di iscrizione al fondo.                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Per spese sanitarie</li> <li>2) Per acquisto prima casa per se o per i figli</li> <li>3) Per interventi di recupero edilizio</li> <li>4) Per spese di formazione professionale</li> </ol>       |
| RISCATTO      | Il lavoratore può chiedere la restituzione di tutte le quote disponibili, sia quelle versate al fondo, sia quelle contabilizzate da INPDAP o da EPNE.                                       | Cessazione dal servizio senza diritto alla pensione. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Restituzione di quanto maturato</li> <li>2) Mantenimento della posizione individuale in assenza di contribuzione</li> </ol>                                                                     |
| TRASFERIMENTO | Il lavoratore può chiedere l'utilizzo di tutte le quote disponibili, sia quelle versate al fondo, sia quelle contabilizzate da INPDAP o da EPNE.                                            | Cessazione dal servizio senza diritto alla pensione. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Per trasferire quanto maturato ad altro Fondo Chiuso al quale il lavoratore ha aderito dopo avere cambiato lavoro.</li> <li>2) Per trasferire quanto maturato ad altro Fondo Aperto.</li> </ol> |



# Prestazioni al Momento della Pensione

| Tipo di pensione                                            | Requisiti per la Pensione Obbligatoria                                                                                                                                                                                                                                               | Requisiti al Fondo                                                                   | Tipo di prestazione per tipo di pensione                                                   | Condizioni e Scelte                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PENSIONE COMPLEMENTARE DI VECCHIAIA                         | Età necessaria per ottenere la pensione di vecchiaia obbligatoria                                                                                                                                                                                                                    | 5 anni di iscrizione al Fondo                                                        | Solo CAPITALE                                                                              | Quando dal calcolo della pensione complementare risulta una rendita annua inferiore all'importo dell'assegno sociale<br>(anno 2019 =) <b>€ 5.953,87</b>                                        |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      | RENDITA<br><i>(quando la pensione complementare risulta superiore all'assegno sociale)</i> | Il titolare può scegliere di trasformare una parte non superiore al 50% della posizione maturata in capitale. In questo caso il trattamento sarà:<br>– max. 50% CAPITALE<br>– min. 50% RENDITA |
| PENSIONE COMPLEMENTARE DI ANZIANITA'<br>(da ora ANTICIPATA) | 1) Cessazione attività<br>2) Età e contributi per ottenere la pensione anticipata<br>3) Età inferiore di non più di 10 anni rispetto all'età di vecchiaia<br><i>(esempio: età per la vecchiaia 65 anni, età per la pensione di anzianità non può non essere inferiore a 55 anni)</i> | 15 anni di iscrizione al Fondo<br><i>(nei primi 15 anni sono sufficienti 5 anni)</i> | Solo CAPITALE                                                                              | Quando dal calcolo della pensione complementare risulta una rendita annua inferiore all'importo dell'assegno sociale<br>(anno 2019 =) <b>€ 5.953,87</b>                                        |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      | RENDITA<br><i>(quando la pensione complementare risulta superiore all'assegno sociale)</i> | Il titolare può scegliere di trasformare una parte non superiore al 50% della posizione maturata in capitale. In questo caso il trattamento sarà:<br>– max. 50% CAPITALE<br>– min. 50% RENDITA |



# **Tassazione del Regime Tributario Fondi Complementari**





# I VANTAGGI FISCALI

Dal 1 gennaio 2007 i versamenti ad un fondo pensione sono oneri deducibili dal reddito annuo IRPEF, per un importo complessivamente non superiore a **€ 5.164,57**.

L'agevolazione determina un risparmio in termini di minori imposte pagate pari all'aliquota fiscale più elevata applicata al reddito complessivo del lavoratore.

| Reddito Lordo Annuo | Aliquota |
|---------------------|----------|
| fino a 15.000       | 23%      |
| da 15.001 a 28.000  | 27%      |
| da 28.001 a 55.000  | 38%      |
| da 55.001 a 75.000  | 41%      |
| oltre 75.000        | 43%      |

## CONTRIBUTI IN FAVORE DEI FAMILIARI A CARICO

I versamenti sono deducibili dal reddito IRPEF del "capofamiglia".  
(sempre nel limite complessivo di **€ 5.164,57**).

- **rendimenti:** sono tassati al 20% rispetto al 26% che si applica alla maggior parte delle forme di risparmio finanziario (Legge di stabilità 2015). La tassazione dei redditi di alcuni titoli detenuti dalle forme pensionistiche complementari, come ad esempio i titoli di Stato, è comunque fissata al 12,5%.
- **pagamento della pensione complementare:** la tassazione è particolarmente favorevole. L'aliquota si riduce al crescere degli anni di partecipazione alla previdenza complementare. In particolare, per i primi 15 anni l'aliquota è pari al 15%; dal sedicesimo anno si riduce di 0,30 punti percentuali per ogni anno di partecipazione, fino al limite massimo di 6 punti percentuali. Con almeno 35 anni di partecipazione l'aliquota scende quindi al 9%.

Non tutta la rendita che ti viene pagata è tassata, ma soltanto quella parte corrispondente ai contributi che hai dedotto durante il periodo di partecipazione.

## DA RICORDARE

- Il TFR versato alla previdenza complementare concorre a formare la pensione complementare e quindi è tassato con le stesse aliquote agevolate.
- Se il TFR viene lasciato in azienda, sulla rivalutazione annua si applica l'imposta sostitutiva del 17%; sulle somme liquidate si applica la tassazione separata in base all'aliquota media IRPEF a cui è soggetto il lavoratore.
- Sulle somme di TFR erogate in busta paga si applica la tassazione in base all'aliquota ordinaria IRPEF.

## scheda

### Un esempio di come viene tassata la pensione complementare

Il signor Bianchi è un lavoratore dipendente che ha partecipato a una forma pensionistica complementare contribuendo per 35 anni.

Al momento del pensionamento riceve una pensione complementare per il primo anno pari a 7.000 euro. Si ipotizza che di questi 7.000 euro, 4.900 sono la parte imputabile ai contributi versati, per i quali il Signor Bianchi ha usufruito della deducibilità fiscale, mentre 2.100 sono il frutto dei rendimenti conseguiti durante gli anni di partecipazione.

Per effetto del sistema di tassazione, al Signor Bianchi viene applicata l'aliquota agevolata del 9% sulla parte della pensione complementare corrispondente ai contributi dedotti e cioè 4.900 euro.



Il Signor Bianchi riceve in quell'anno una pensione complementare al netto delle tasse pari a 6.559 euro  $[7.000 - (4.900 \times 9\%)]$ .

# TASSAZIONE

- ☐ Fase del versamento dei contributi.
- ☐ Fase di accumulo.
- ☐ Fase di erogazione.

# **TASSAZIONE delle PRESTAZIONI: ANTICIPAZIONI e RISCATTI**

Non tutto il montante maturato e liquidato all'iscritto dal fondo è imponibile.

|                                                                |                             |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| CONTRIBUTI VERSATI AL FONDO PENSIONE<br>E PORTATI IN DEDUZIONE | <b>IMPOSTA SOSTITUTIVA</b>  |
| TFR VERSATO AL FONDO PENSIONE                                  |                             |
| INTERESSI MATURATI GIA' TASSATI ANNO<br>PER ANNO               | <b>ESENTI DA TASSAZIONE</b> |
| CONTRIBUTI VERSATI AL FONDO PENSIONE<br>E NON DEDOTTI          |                             |

# TASSAZIONI: CAPITALE o RENDITA

|                                                                |                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRIBUTI VERSATI AL FONDO<br>PENSIONE E PORTATI IN DEDUZIONE | <b>IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 15%</b><br><br>Con riduzione di 0,30% per ogni anno di durata oltre il<br>15° (imposta minima 9% al 35° anno) |
| TFR VERSATO AL FONDO PENSIONE                                  |                                                                                                                                          |
| INTERESSI MATURATI E GIA' TASSATI<br>ANNO PER ANNO             | <b>ESENTI DA TASSAZIONE</b>                                                                                                              |
| CONTRIBUTI VERSATI AL FONDO<br>PENSIONE E NON DEDOTTI          |                                                                                                                                          |

## SULLA EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE IN RENDITA PENSIONISTICA

|                                                      |                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RIVALUTAZIONI DELLA RENDITA<br/>IN EROGAZIONE</b> | Il rendimento finanziario annualmente prodotto dalla<br>rendita in erogazione è tassato con una imposta<br>sostitutiva del 26%.<br><br>I proventi riferibili a titoli pubblici sono tassati al 12,5% |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



# VANTAGGI sulla TASSAZIONE

## LA TASSAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL FONDO PENSIONE

A partire dal 1° gennaio 2007, è assoggettato a tassazione l'intero capitale erogato, **con esclusione dei rendimenti maturati** che sono tassati in capo al fondo e **con esclusione dei contributi non dedotti**.

**Per la maggior parte delle prestazioni erogate dal fondo pensione è prevista una tassazione che va dal 15% al 9%**, premiante per chi resta iscritto più a lungo nel fondo pensione.

- Fino al 15° anno di iscrizione si ha una tassazione del 15%
- Per ogni anno successivo al 15° viene scalato uno 0,30%

**In alcuni casi si ha una tassazione del 23%**, ma comunque inferiore alla tassazione prevista in busta paga e applicata sul TFR in azienda.

| Schema di tassazione                              |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Fino a 15 anni di iscrizione 15%                  |           |
| 15 - 0,30 x n° anni oltre 15                      |           |
| 16 anni di iscrizione                             | 14,7%     |
| 17 anni di iscrizione                             | 14,4%     |
| 18 anni di iscrizione                             | 14,1%     |
| 19 anni di iscrizione                             | 13,8%     |
| 20 anni di iscrizione                             | 13,5%     |
| 21 anni di iscrizione                             | 13,2%     |
| .....                                             | .....     |
| <b>Aliquota minima dopo 35 anni di iscrizione</b> | <b>9%</b> |

# I RISCATTI

| Riscatto                                                                                                                                                                                                                                                       | Importo riscattabile | Imposta sostitutiva |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Per cause indipendenti dalla volontà delle parti:</b><br>(Invalidità permanente)<br>aliquota al 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari. | 100%                 | Max. 15%-min. 9%    |
| <b>Per cause dipendenti dalla volontà delle parti</b><br><b>(dimissioni o licenziamento)</b>                                                                                                                                                                   | 100%                 | 23%                 |
| <b>Decesso</b><br>aliquota al 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari.                                                                      | 100%                 | Max. 15%-min. 9%    |

# LE ANTICIPAZIONI

| <b>Spese sanitarie</b>                                  | L'importo massimo dell'Anticipazione è pari al 100% della posizione individuale maturata, esclusi i contributi figurativi. | In qualsiasi momento                             | Max. 15%-min. 9% |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|
| <b>Acquisto o ristrutturazione prima casa</b>           | 100%                                                                                                                       | L'iscrizione del Socio sia pari ad almeno 8 anni | 23%              |
| <b>Spese sostenute durante i congedi per formazione</b> | 100%                                                                                                                       | L'iscrizione del Socio sia pari ad almeno 8 anni | 23%              |

- 1) L'importo massimo dell'Anticipazione è pari al 100% della posizione individuale maturata, esclusi i contributi figurativi.
- 2) L'erogazione dell'Anticipazione è effettuata al netto degli oneri fiscali.
- 3) L'anticipazione può essere richiesta dal Socio anche più di una volta.
- 4) Le somme erogate a titolo di Anticipazione, possono essere reintegrate dal Socio.

# Il peso del fisco sulla previdenza integrativa (1)

| <i>Situazione</i>                                                                                                       | <i>Tassazione</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRIBUTI VERSATI</b>                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Contributi versati durante l'attività lavorativa per accumulare un montante con cui alimentare una pensione integrativa | <p>I dipendenti pubblici possono dedurre dal reddito imponibile IRPEF i contributi versati al Fondo da parte del lavoratore con un limite massimo di 5.164,57 €.</p> <p>Alla determinazione del tetto massimo di deducibilità concorre anche il contributo del datore di lavoro.</p> <p>Il Tfr e l'ulteriore accantonamento dell'1,5% per i lavoratori assunti a tempo indeterminato prima del 1 gennaio 2001 non concorrono a costituire l'importo complessivamente deducibile.</p> |
| <b>EROGAZIONE CAPITALE</b>                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fino al 100% o al 50% del montante finale accumulato                                                                    | Aliquota del 15% con riduzione dello 0,30% per ogni anno eccedente il 15° di partecipazione. Riduzione massima di 6 punti % e quindi aliquota minima del 9%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>EROGAZIONE RENDITA</b>                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fino al 100% del montante finale accumulato.                                                                            | Aliquota del 15% con riduzione dello 0,30% per ogni anno eccedente il 15° di partecipazione. Riduzione massima di 6 punti % e quindi aliquota minima del 9%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

# PREVIDENZA COMPLEMENTARE PRIVATA (1)

## QUADRO RIEPILOGATIVO

### ASSENSO ESPLICITO

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lavoratori occupati<br><i>post 28.4.93 non iscritti</i> | Intero TFR maturando a<br>previdenza<br>complementare.                                                                                                                                                                                                                 |
| Lavoratori occupati<br><i>ante 29.4.93 iscritti</i>     | Parte residua TFR<br>maturando a previdenza<br>complementare (di fatto<br>intero TFR maturando).                                                                                                                                                                       |
| Lavoratori occupati<br><i>ante 29.4.93 non iscritti</i> | Quota TFR maturando a<br>previdenza complementare<br>fissata da accordi o<br>contratti collettivi (se non<br>previsto dagli accordi in<br>misura non inferiore al<br>50%). È in ogni caso<br>ammesso il conferimento<br>di una quota superiore fino<br>all'intero TFR. |

### ASSENSO TACITO (SILENZIO)

|                                                         |                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lavoratori occupati<br><i>post 28.4.93 non iscritti</i> | Intero TFR maturando a<br>previdenza<br>complementare                                           |
| Lavoratori occupati<br><i>ante 29.4.93 iscritti</i>     | Parte residua TFR<br>maturando a previdenza<br>complementare (di fatto<br>intero TFR maturando) |
| Lavoratori occupati<br><i>ante 29.4.93 non iscritti</i> | Intero TFR maturando a<br>previdenza<br>complementare                                           |

# TFR: QUALI SCELTE PER IL LAVORATORE

dal **1 gennaio 2007**, se già assunto, o dalla data di assunzione, il lavoratore ha 6 mesi di tempo per:

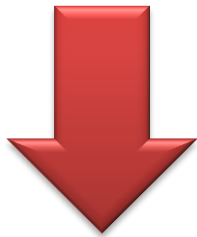
1. **Scegliere** la forma di previdenza complementare a cui vuole devolvere il TFR maturando.
2. **Rinunciare** esplicitamente alla previdenza complementare e lasciare il TFR maturando in azienda/INPS.
3. **Tacere**: dopo sei mesi il TFR maturando va al Fondo Pensione di categoria.

Ove non esiste il Fondo di Pensione negoziale di categoria il TFR verrà allocato presso il Fondo Residuale INPS (diverso da quello precedentemente citato).



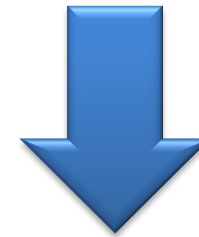
## dal 1 gennaio 2007: il TFR che non va al Fondo Pensione

Se l'azienda ha  
**+ di 50 dipendenti**



versa al fondo della  
tesoreria di stato  
gestito dall'INPS  
l'accantonato nuovo

Se l'azienda ha  
**- di 50 dipendenti**



lo accantona a incremento  
del fondo TFR aziendale

# 1) ADESIONE ESPLICITA

Sceglie il comparto di investimento:

*Sicurezza-Bilanciato-Dinamico*

Può aderire in 4 modi:

- 1 -

Versa soltanto una parte del Tfr (la quota prevista dal contratto)

- 2 -

Versa la quota prevista dal contratto del Tfr, la quota a suo carico e riceve quella a carico del datore di lavoro spettante

- 3 -

Versa tutto il Tfr

- 4 -

Versa tutto il Tfr, la quota a suo carico e riceve quella a carico del datore di lavoro spettante

## **2.a. - Adesione esplicita e TFR del lavoratore di iscrizione all'INPS o all'INPDAP ante 28 aprile '93 non aderente a un fondo**

- A.** Versa tutto il Tfr o la quota prevista dal contratto.
- B.** Versa tutto il Tfr o la quota prevista dal contratto + il contributo a suo carico e riceve il contributo spettante del datore di lavoro
- C.** Se versa solo il 2% del Tfr deve comunicare all'azienda la sua decisione in merito al TFR residuo:
  - ❖ lo versa al Fondo Pensione.
  - ❖ lo accantona in azienda/INPS.
- D.** Se non comunica niente:
  - ❖ Nei primi sei mesi il residuo è accantonato in azienda / INPS.
  - ❖ Dal sesto mese i poi anche la parte residua va al Fondo Pensione.

## **2.b. - Lavoratore già aderente al Fondo Pensione e di iscrizione all'INPS 'INPDAP ante 28 aprile '93.**

- A.** Continua a versare la quota TFR prevista dal contratto.
- B.** Comunica all'azienda la sua decisione in merito al TFR residuo:
  - ❖ lo versa tutto al Fondo Pensione.
  - ❖ lo accantona per la parte residua in azienda/INPS.
- C.** Non comunica niente:
  - ❖ Nei primi sei mesi il residuo è accantonato in azienda/ INPS.
  - ❖ Dal sesto mese i poi anche la parte residua va al Fondo Pensione.

### **3) Adesione esplicita e TFR del lavoratore di iscrizione all'INPS o all'INPDAP post 28 aprile '93.**

- ☐ **Versa tutto il TFR che matura dopo l'iscrizione.**
- ☐ **Il TFR che matura prima dell'iscrizione è accantonato in azienda / INPS.**

## **4) Il lavoratore rinuncia esplicitamente**

- ☐ **Rinuncia scritta indirizzata all'azienda.**
- ☐ **Il TFR continua ad essere accantonato in azienda / INPS.**



## 5) Il lavoratore tace

- A.** Il TFR dei primi sei mesi va azienda / INPS.
- B.** Il TFR che matura dopo i primi sei mesi va integralmente al Fondo Pensione.
- C.** Il lavoratore diventa “associato” al Fondo Pensione e partecipa alle spese sostenute dal Fondo come qualsiasi altro associato
- D.** Non riceve il contributo contrattuale del datore di lavoro.
- E.** Non versa nulla a suo carico.
- F.** Viene iscritto nel Comparto Finanziario Sicurezza
- G.** Il Fondo Pensione informa il lavoratore dell'avvenuta iscrizione e delle opportunità a disposizione.

**Il lavoratore può trasformare in qualsiasi momento l'iscrizione da tacita a esplicita.**

# LE NUOVE REGOLE

- ☐ Riscatti
- ☐ Anticipazioni
- ☐ Prestazioni pensionistiche
- ☐ La tassazione

# I RISCATTI

| RISCATTI                                                                                                            | IMPORTO RISCATTABILE | IMPOSTA SOTITUTIVA |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| Riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione (dimissioni o licenziamento)                                   | 100%                 | 23%                |
| Raggiungimento età pensionabile con iscrizione inferiore a 5 anni                                                   |                      |                    |
| Invalidità permanente che comporti la riduzione dell'attività lavorativa a meno di 1/3                              | 100%                 | Max 15% - min 9%   |
| Premorienza                                                                                                         | 100%                 | Max 15% - min 9%   |
| Inoccupazione per un periodo superiore ai 48 mesi                                                                   | 100%                 | Max 15% - min 9%   |
| Inoccupazione per un periodo compreso tra i 12 e i 48 mesi ed in caso di mobilità e CIG (ordinaria e straordinaria) | 50%                  | Max 15% - min 9%   |

Si fa presente che la tassazione si riferisce alla parte di posizione maturata dopo il 1 gennaio 2007, così come prevede il decreto legislativo 252/2005 all'art. 23 comma 5. In caso di richiesta di riscatto la prestazione viene erogata partendo dal maturato più "vecchio". Su quanto maturato precedentemente al 31 dicembre 2006 si applica la normativa fiscale previgente all'entrata in vigore del suddetto decreto. La ritenuta va applicata sull'importo erogato al netto dei redditi già assoggettati ad imposta e dei contributi non dedotti ad esso proporzionalmente riferibili.

# LE ANTICIPAZIONI

| MOTIVI DELLA RICHIESTA                                                                        | IMPORTO ANTICIPABILE | QUANDO PUO' ESSERE RICHIESTO | IMPOSTA SOSTITUTIVA |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|
| Per spese sanitarie e terapie mediche straordinarie relative all'iscritto, coniuge e ai figli | 75%                  | In qualsiasi momento         | max 15% - min 9%    |
| Acquisto e ristrutturazione della prima casa di abitazione (per sé o per i figli)             | 75%                  | Dopo 8 anni di iscrizione    | 23%                 |
| Ulteriori esigenze (senza alcuna documentazione)                                              | 30%                  | Dopo 8 anni di iscrizione    | 23%                 |

*Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75% dei versamenti effettuati ai fondi pensione e decorrere dal primo momento di iscrizione (compre le quote di TFR e dei rendimenti realizzati).*

*Si fa presente che la tassazione esposta si riferisce alla parte di posizione maturata dopo il 1 gennaio 2007, così come prevede il decreto legislativo 252/2005 all'art. 23 comma 5. In caso di richiesta di anticipazione la prestazione viene regolata partendo dal maturato più "vecchio". Su quanto maturato precedentemente al 31 dicembre 2006 si applica la normativa fiscale previgente all'entrata in vigore del suddetto decreto.*

*La ritenuta va applicata sull'importo erogato al netto dei redditi già assoggettati ad imposta e dei contributi non dedotti ad esso proporzionalmente riferibili.*

# LE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE AL PENSIONAMENTO

Con la cessazione dell'attività lavorativa per pensionamento è possibile richiedere (\*):

**100% RENDITA**  
**della somma maturata**

**OPPURE**

**50% CAPITALE**  
**della somma maturata**

**50% RENDITA**  
**della somma maturata**

**100% CAPITALE**  
**della somma maturata**

Se convertendo in rendita il 70% della somma maturata, la rendita risulta inferiore al 50% dell'assegno sociale.

**100% CAPITALE**  
**della somma maturata**

Nel caso dei vecchi iscritti, iscritti a un fondo pensione prima del 28 aprile 1993.

**(\*) I requisiti di pensionamento sono quelli stabiliti dal regime obbligatorio di appartenenza dell'iscritto. L'iscritto deve avere maturato almeno 5 anni di partecipazione al fondo pensione**

# PREVIDENZA COMPLEMENTARE PRIVATA (2)

## LE PRESTAZIONI

Fermo restando che ogni fondo pensionistico complementare ha la possibilità di prevedere nel suo statuto delle variazioni rispetto alle norme generali stabilite dalla legge, le prestazioni più comuni sono:

**LA RENDITA (vecchiaia e anzianità)** si consegue in presenza dei seguenti requisiti:

- maturazione del diritto di accesso alle prestazioni del regime obbligatorio (anzianità, vecchiaia);
- almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

È prevista la possibilità di anticipare la prestazione di 5 anni rispetto a quanto previsto dal sistema obbligatorio in caso di cessazione della attività lavorativa con un conseguente periodo di inoccupazione di durata superiore a 48 mesi.

Il lavoratore può chiedere che il 50% del montante individuale maturato gli venga erogato in unica soluzione e il restante 50% in rendita.

**IL RISCATTO** della posizione individuale maturata presso il Fondo si può ottenere alle seguenti condizioni:

- quando l'associato, al momento del pensionamento, non abbia maturato il diritto alla rendita;
- nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante individuale risulti di importo inferiore al 50% dell'assegno sociale;
- in caso di invalidità permanente o di disoccupazione superiore a 48 mesi (non però nei 5 anni precedenti il diritto alla pensione obbligatoria);
- si può richiedere il riscatto parziale del 50% della posizione maturata in caso di disoccupazione non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di Mobilità o CIG;
- in caso di decesso dell'iscritto l'intera posizione individuale è riscattata in favore degli eredi, ovvero in favore dei diversi beneficiari designati dall'iscritto, siano essi persone fisiche o persone giuridiche.

**L'ANTICIPAZIONE** del montante individuale maturato può essere richiesta dall'iscritto al fondo per:

- spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche in qualsiasi momento, indipendentemente dagli anni di iscrizione, per un massimo del 75%
- acquisto o ristrutturazione della prima casa per sé o per i figli dopo almeno 8 anni di iscrizione per un massimo del 75%
- qualsiasi esigenza dopo almeno 8 anni di iscrizione per un massimo del 30%.

Il lavoratore associato ha la facoltà di reintegrare nella propria posizione l'anticipazione percepita secondo le norme operative interne.



# TASSAZIONE

- ☐ Fase del versamento dei contributi.
- ☐ Fase di accumulo.
- ☐ Fase di erogazione.

# TASSAZIONE delle PRESTAZIONI: ANTICIPAZIONI e RISCATTI

Non tutto il montante maturato e liquidato all'iscritto dal fondo è imponibile.

|                                                                |                      |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|
| CONTRIBUTI VERSATI AL FONDO PENSIONE<br>E PORTATI IN DEDUZIONE | IMPOSTA SOSTITUTIVA  |
| TFR VERSATO AL FONDO PENSIONE                                  |                      |
| INTERESSI MATURATI GIA' TASSATI ANNO<br>PER ANNO               | ESENTI DA TASSAZIONE |
| CONTRIBUTI VERSATI AL FONDO PENSIONE<br>E NON DEDOTTI          |                      |

# VANTAGGI sulla TASSAZIONE

## LA TASSAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL FONDO PENSIONE

A partire dal 1° gennaio 2007, è assoggettato a tassazione l'intero capitale erogato, **con esclusione dei rendimenti maturati** che sono tassati in capo al fondo e **con esclusione dei contributi non dedotti**.

**Per la maggior parte delle prestazioni erogate dal fondo pensione è prevista una tassazione che va dal 15% al 9%**, premiante per chi resta iscritto più a lungo nel fondo pensione.

- Fino al 15° anno di iscrizione si ha una tassazione del 15%
- Per ogni anno successivo al 15° viene scalato uno 0,30%

**In alcuni casi si ha una tassazione del 23%**, ma comunque inferiore alla tassazione prevista in busta paga e applicata sul TFR in azienda.

| Schema di tassazione                              |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Fino a 15 anni di iscrizione 15%                  |           |
| 15 - 0,30 x n° anni oltre 15                      |           |
| 16 anni di iscrizione                             | 14,7%     |
| 17 anni di iscrizione                             | 14,4%     |
| 18 anni di iscrizione                             | 14,1%     |
| 19 anni di iscrizione                             | 13,8%     |
| 20 anni di iscrizione                             | 13,5%     |
| 21 anni di iscrizione                             | 13,2%     |
| .....                                             | .....     |
| <b>Aliquota minima dopo 35 anni di iscrizione</b> | <b>9%</b> |

# TASSAZIONI: CAPITALE o RENDITA

|                                                                |                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRIBUTI VERSATI AL FONDO<br>PENSIONE E PORTATI IN DEDUZIONE | <b>IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 15%</b><br><br>Con riduzione di 0,30% per ogni anno di durata oltre il<br>15° (imposta minima 9% al 35° anno) |
| TFR VERSATO AL FONDO PENSIONE                                  |                                                                                                                                          |
| INTERESSI MATURATI E GIA' TASSATI<br>ANNO PER ANNO             | <b>ESENTI DA TASSAZIONE</b>                                                                                                              |
| CONTRIBUTI VERSATI AL FONDO<br>PENSIONE E NON DEDOTTI          |                                                                                                                                          |

## SULLA EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE IN RENDITA PENSIONISTICA

|                                                      |                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RIVALUTAZIONI DELLA RENDITA<br/>IN EROGAZIONE</b> | Il rendimento finanziario annualmente prodotto dalla<br>rendita in erogazione è tassato con una imposta<br>sostitutiva del 26%.<br><br>I proventi riferibili a titoli pubblici sono tassati al 12,5% |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# Il peso del fisco sulla previdenza integrativa (1)

| <i>Situazione</i>                                                                                                       | <i>Tassazione</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRIBUTI VERSATI</b>                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Contributi versati durante l'attività lavorativa per accumulare un montante con cui alimentare una pensione integrativa | Esenzione del reddito complessivo del lavoratore per un importo non superiore a 5.164,57€ (nel calcolo della soglia vanno compresi anche i contributi versati per familiari a carico. Deducibilità integrale dei contributi versati per scelta del lavoratore anche oltre soglia in sostituzione in tutto o in parte dei premi di produttività. |
| <b>EROGAZIONE CAPITALE</b>                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Fino al 50% del montante finale accumulato                                                                              | Aliquota del 15% con riduzione dello 0,30% per ogni anno eccedente il 15° di partecipazione. Riduzione massima di 6 punti % e quindi aliquota minima del 9%.                                                                                                                                                                                    |
| <b>EROGAZIONE RENDITA</b>                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Fino al 100% del montante finale accumulato.                                                                            | Aliquota del 15% con riduzione dello 0,30% per ogni anno eccedente il 15° di partecipazione. Riduzione massima di 6 punti % e quindi aliquota minima del 9%.                                                                                                                                                                                    |

## Il peso del fisco sulla previdenza integrativa (2)

| Situazione                                                                                                                                                                                                                                                            | Tassazione                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RISCATTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                              |
| ❖ Per cessazione dell'attività lavorativa con inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione, guadagni o straordinaria. | Aliquota del 15% con riduzione dello 0,30% per ogni anno eccedente il 15° di partecipazione. Riduzione massima di 6 punti % e quindi aliquota minima del 9%. |
| ❖ Per invalidità permanente (con riduzione della capacità di lavoro a meno di 1/3) e a seguito della cessazione attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi.                                                                  |                                                                                                                                                              |
| ❖ Per morte dell'aderente ad un fondo pensione prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica.                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              |
| ❖ Riscatto per cause diverse.                                                                                                                                                                                                                                         | Ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 23%.                                                                                                            |
| <b>ANTICIPI</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                              |
| Per gravissimi problemi di salute compresi quelli del coniuge e dei figli in qualsiasi momento e nella misura massima del 75% del montante accumulato.                                                                                                                | Aliquota del 15% con riduzione dello 0,30% per ogni anno eccedente il 15° di partecipazione. Riduzione massima di 6 punti % e quindi aliquota minima del 9%. |
| Dopo 8 anni d'iscrizione fino al 75% della posizione accumulata per acquisto/ristrutturazione della 1° casa per sé e per i figli e il 30% per altre esigenze.                                                                                                         | Ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 23% sull'importo erogato al netto dei redditi già assoggettati da imposta.                                      |



# La Gestione Finanziaria: I Rendimenti *(valori in % fonte COVIP)*

|                     | 2005 | 2006 | 2007  | 2008                                         | 2009  | 2010 | 2011  | 2012 | 2013  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018  | Media |
|---------------------|------|------|-------|----------------------------------------------|-------|------|-------|------|-------|------|------|------|------|-------|-------|
| FPn                 | 7,5  | 3,80 | 2,10  | -6,30                                        | 8,50  | 3,00 | 0,10  | 8,20 | 5,40  | 7,30 | 2,70 | 2,7  | 2,6  | -2,50 | 3,87  |
| Paniere             | 7,3  | 3,90 | 2,30  | -6,40                                        | 9,20  | 2,90 | 0,00  | 9,10 | 5,40  | 7,21 | 2,64 | 0,03 | 0,03 |       | 4,27  |
| FPa                 | 11,5 | 2,40 | -0,40 | -14,00                                       | 11,30 | 4,20 | -2,40 | 9,00 | 8,10  | 7,50 | 3,00 | 2,2  | 3,3  | -4,50 | 3,26  |
| PIPnuovi            | -    | -    | -     | -21,90                                       | 14,50 | 4,70 | -5,20 | 7,90 | 10,90 | 6,80 | 3,70 | 2,1  | 2,1  | -6,50 | 1,13  |
| PIP <sub>GS</sub>   | -    | -    | -     | 3,10                                         | 3,10  | 3,20 | 3,20  | 3,30 | 3,20  | 2,90 | 2,50 | -    | -    | 1,70  | 2,48  |
| TFR                 | 2,60 | 2,40 | 3,10  | 2,70                                         | 2,00  | 2,60 | 3,50  | 2,90 | 1,70  | 1,30 | 1,20 | 1,5  | 1,7  | 1,90  | 2,65  |
| Fonti: COVIP e INPS |      |      |       | * Il dato relativo al paniere e a marzo 2016 |       |      |       |      |       |      |      |      |      |       |       |

Perseo Sirio ha iniziato la raccolta dei contributi a gennaio 2013, fissando a quella data il valore base della quota in **€ 10,00**. Al 30 settembre 2016 il valore quota è stato pari a **€ 10,738**.

Il valore quota di Perseo Sirio, nel periodo gennaio 2013 a agosto 2016, si è perciò rivalutato del **7,38%**.

Il valore quota del figurativo si è rivalutato del **5,39%** nel 2013, del **7,21%** nel 2014, di un ulteriore **2,64%** nel 2015 e dello **0,03%** nel primo trimestre 2016. Per un totale di periodo del **16,01%**.

Il TFR, nello stesso periodo, si è rivalutato del **5,71%**.

# COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione)

## La Previdenza Complementare principali dati statistici - settembre 2018

Tav. 1

### La previdenza complementare in Italia. Numero di posizioni in essere.

(dati di fine periodo; dati provvisori per il 2018)

|                                   | Dic<br>2018      | Set<br>2018      | Giu<br>2018      | Mar<br>2018      | Dic<br>2017      | var.%<br>Dic18/<br>Dic17 |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|
| Fondi pensione negoziali          | 3.001.287        | 2.959.798        | 2.922.480        | 2.871.669        | 2.804.633        | 7,0                      |
| di cui: lavoratori dipendenti     | 2.807.534        | 2.766.242        | 2.728.986        | 2.678.225        | 2.611.289        | 7,5                      |
| Fondi pensione aperti             | 1.462.170        | 1.430.836        | 1.421.396        | 1.400.210        | 1.374.205        | 6,4                      |
| di cui: lavoratori dipendenti     | 789.636          | 772.842          | 766.302          | 753.422          | 737.190          | 7,1                      |
| PIP "nuovi"                       | 3.275.522        | 3.210.563        | 3.182.949        | 3.144.480        | 3.104.209        | 5,5                      |
| di cui: lavoratori dipendenti     | 2.037.412        | 1.998.389        | 1.979.126        | 1.951.434        | 1.923.414        | 5,9                      |
| Fondi pensione preesistenti       | 643.000          | 643.000          | 643.000          | 643.000          | 643.341          |                          |
| di cui: lavoratori dipendenti     | 564.000          | 564.000          | 564.000          | 564.000          | 564.492          |                          |
| PIP "vecchi"                      | 390.000          | 390.000          | 390.000          | 390.000          | 390.311          |                          |
| di cui: lavoratori dipendenti     | 137.000          | 137.000          | 137.000          | 137.000          | 137.037          |                          |
| <b>Totale posizioni in essere</b> | <b>8.746.709</b> | <b>8.609.013</b> | <b>8.534.559</b> | <b>8.428.653</b> | <b>8.298.969</b> | <b>5,4</b>               |
| di cui: lavoratori dipendenti     | 6.335.518        | 6.238.492        | 6.175.348        | 6.088.575        | 5.980.892        | 5,9                      |

Le posizioni in essere si riferiscono al numero di rapporti di partecipazione complessivamente aperti presso forme pensionistiche complementari.

Per i PIP "vecchi" e i fondi pensione preesistenti i dati del 2018 sono riferiti alla fine del 2017.

Nel totale si include FONDINPS. Sono inoltre escluse le duplicazioni dovute agli iscritti che aderiscono contemporaneamente a PIP "vecchi" e "nuovi": a fine 2017 circa 53.000 individui, di cui 27.000 lavoratori dipendenti.

# I VANTAGGI FISCALI

Dal 1 gennaio 2007 i versamenti ad un fondo pensione sono oneri deducibili dal reddito annuo IRPEF, per un importo complessivamente non superiore a **€ 5.164,57**.

L'agevolazione determina un risparmio in termini di minori imposte pagate pari all'aliquota fiscale più elevata applicata al reddito complessivo del lavoratore.

| Reddito Lordo Annuo | Aliquota |
|---------------------|----------|
| fino a 15.000       | 23%      |
| da 15.001 a 28.000  | 27%      |
| da 28.001 a 55.000  | 38%      |
| da 55.001 a 75.000  | 41%      |
| oltre 75.000        | 43%      |

## CONTRIBUTI IN FAVORE DEI FAMILIARI A CARICO

I versamenti sono deducibili dal reddito IRPEF del "capofamiglia".  
(sempre nel limite complessivo di **€ 5.164,57**).

# 7 VALIDI MOTIVI per ADERIRE al FONDO

- **Costruirsi una pensione integrativa con agevolazioni fiscali**
- **Ottenere il contributo aziendale** che si perde se non si aderisce al fondo pensione
- **Ottenere vantaggi fiscali direttamente in busta paga**  
(deducibilità dei contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro nei limiti di 5.164,57 euro all'anno) ottenendo un risparmio pari alla aliquota marginale IRPEF del lavoratore da un minimo del 23% al massimo del 43% in proporzione proprio reddito lordo, a cui aggiungere le addizionali regionali e comunali
- **Ottenere una tassazione agevolata sui rendimenti che l'iscritto riceve dal fondo pensione.**  
I rendimenti dei fondi pensione sono tassati al 20%. Per la parte investita in titoli di Stato resta ferma l'aliquota del 12,5%. Gli altri strumenti finanziari (fondi comuni, conti deposito) sono tassati al 26%.

## 7 VALIDI MOTIVI

- **Ottenere una tassazione agevolata sulle prestazioni richieste al fondo pensione** (comprehensive del TFR versato al fondo pensione). Infatti sulle prestazioni erogate dal fondo pensione (capitale, anticipazioni o rendita) la tassazione massima è del 15% con riduzione detto 0,30% per ogni anno superiore al 15 di adesione – dopo 35 anni tassazione al 9%. Alcune anticipazioni sono tassate al 23%, come l'anticipazione per acquisto o ristrutturazione della prima casa per sé o per i figli e le ulteriori esigenze.
- **Ottenere anticipazioni dal fondo pensione in maniera più semplice, più ampia sia per tipologia che per ammontare rispetto a quanto il lavoratore può fare sul TFR lasciato in azienda e meno tassato.** Se si richiedono anticipi al fondo pensione, decorsi 8 anni, si può richiedere il 75% per acquisto o ristrutturazione prima casa per sé e per i figli (contro il 70% previsto per le anticipazioni richiesta in azienda), inoltre il fondo pensione offre la possibilità di richiedere anticipi per ulteriori esigenze fino al 30% (in azienda non è previsto). Le anticipazioni su esposte sono tassate al 23%. In azienda sono tassate a tassazione separata, sicuramente più alta. A parità di anticipazione richiesta si percepisce un importo inferiore se richiesto per la stessa motivazione sul TFR in azienda.
- **Ottenere in caso di dimissioni o licenziamento la liquidazione di tutto quanto accumulato nel fondo pensione (TFR compreso) in unica soluzione** sotto forma di riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione.



# La Tassazione della Pensione Complementare

## Un esempio di come viene tassata la pensione complementare



**Paolo** è un lavoratore dipendente che ha partecipato a una forma pensionistica complementare contribuendo per 37 anni.

Al momento del pensionamento riceve una pensione complementare per il primo anno pari a 7.000 euro. Si ipotizza che di questi 7.000 euro, 4.900 sono la parte imputabile ai contributi versati, per i quali **Paolo** ha usufruito della deducibilità fiscale, mentre 2.100 sono il frutto dei rendimenti conseguiti durante gli anni di partecipazione.

Per effetto del sistema di tassazione, viene applicata l'aliquota agevolata del 9% sulla parte della pensione complementare corrispondente ai contributi dedotti e cioè 4.900 euro.

**Paolo riceve in quell'anno una pensione complementare al netto delle tasse pari a 6.559 euro  $[7.000 - (4.900 \times 9\%)]$ .**





# Esempio del vantaggio Fiscale

## Un esempio di vantaggio fiscale sui contributi



**Carlo** è un lavoratore dipendente con un reddito annuo lordo di 30.000 euro. Versa a una forma di risparmio 1.200 euro. La tassazione (lorda) del suo reddito, sulla base delle aliquote Irpef attualmente vigenti, è pari a 7.720 euro. Il reddito netto disponibile nell'anno è pari 21.080 euro ( $30.000 - 1.200 - 7.720$ ).



**Paolo** è un lavoratore dipendente con lo stesso reddito annuo lordo che aderisce a una forma pensionistica complementare versando un contributo pari al 4% del suo reddito, cioè 1.200 euro.

**Paolo** deduce l'importo del suo versamento dal reddito imponibile, che risulta quindi pari a 28.800 euro. La tassazione (lorda) sulla base delle aliquote Irpef attualmente vigenti è pari a 7.264 euro. Il reddito netto disponibile nell'anno è pari 21.536 euro ( $30.000 - 1.200 - 7.264$ ).

**Paolo aderendo alla previdenza complementare, per effetto di una tassazione favorevole, dispone di un reddito superiore di 456 euro.**



# Esempi della tassazione del TFR

## Un esempio di come viene tassato il TFR



**Maria** è una lavoratrice dipendente che ha partecipato a una forma pensionistica versando l'intera quota di TFR futuro.

**Carlo** è un lavoratore dipendente che mantiene invece il TFR in azienda.



Si ipotizza che il TFR nel fondo pensione si rivaluti nel tempo come il TFR in azienda e che il TFR accumulato dopo 37 anni sia pari a 100.000 euro. Per effetto del sistema di tassazione, al TFR accumulato nel fondo pensione viene applicata una aliquota del 9%, mentre sul TFR liquidato viene applicata una aliquota (media minima) del 23%.

**Maria** riceve dal fondo pensione un capitale netto pari a 91.000 euro ( $100.000 - 100.000 \times 9\%$ ) mentre **Carlo** riceve 77.000 euro ( $100.000 - 100.000 \times 23\%$ ).



**Maria riceve dunque un capitale superiore del 18% rispetto a Carlo (14.000 euro in più) per effetto del vantaggio fiscale riconosciuto alla previdenza complementare.**



# LA RITA

## Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)

Prima che maturino i requisiti per la pensione obbligatoria, puoi richiedere l'erogazione di una rendita integrativa temporanea anticipata (cosiddetta **RITA**), fino al conseguimento dell'età anagrafica per l'accesso alla pensione di vecchiaia, al verificarsi delle seguenti condizioni:

- ✓ hai cessato l'attività lavorativa;
- ✓ ti mancano non più di 5 anni rispetto all'età per la pensione di vecchiaia;
- ✓ hai un requisito contributivo complessivo minimo di 20 anni nei regimi obbligatori di appartenenza;
- ✓ hai almeno 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare.

Oppure se ti trovi nelle seguenti condizioni:

- ✓ hai cessato l'attività lavorativa;
- ✓ sei inoccupato da più di 24 mesi;
- ✓ ti mancano non più di 10 anni rispetto all'età per la pensione di vecchiaia;
- ✓ hai almeno 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare.

La RITA consiste nella possibilità di ricevere in modo frazionato tutto o parte (a seconda delle proprie esigenze) della posizione individuale fino al conseguimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia nel sistema pensionistico obbligatorio.

La RITA ha carattere generale e si applica a tutti i lavoratori (inclusi i dipendenti pubblici) che abbiano aderito a una forma di previdenza complementare a contribuzione definita.